SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 134° — Numero 140**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 17 giugno 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 giugno 1993.

Provvedimenti urgenti a favore dei soggetti danneggiati dall'attentato dinamitardo verificatosi il giorno 27 maggio 1993 in Firenze, nonché per l'immediato ripristino dei danni prodotti dall'attentato stesso alla Galleria degli Uffizi, al Corridoio Vasariano ed all'Accademia dei Georgofili. (Ordinanza numero 2322/FPC).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547, con il quale è stato istituito il Fondo per la protezione civile;

Visto l'art. 25, comma 3, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, che ha prorogato fino al 30 giugno 1993 la gestione fuori bilancio del Fondo per la protezione civile di cui al citato decreto-legge;

Visto il decreto-legge 31 maggio 1993, n. 165, con il quale è stata assegnata al Ministero dei beni culturali ed ambientali la somma di lire 30 miliardi per l'anno 1993 per il ripristino dei danni prodotti dall'attentato dinamitardo del 27 maggio 1993 a Firenze;

Vista la lettera n. 6310 in data 1° giugno 1993, con la quale il Ministro per i beni culturali ed ambientali propone l'emanazione di una ordinanza ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, della citata legge n. 225 del 1992 che disponga la concessione della deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, nonché alle norme procedurali di cui alla legge 1° marzo 1975, n. 44, al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978,

n. 509, e all'art. 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, allo scopo di eliminare ogni pericolo di ulteriore danno all'ingente patrimonio culturale colpito e consentire altresì la più rapida riapertura, data l'imminenza della stagione turistica, della Galleria degli Uffizi, del Corridoio Vasariano e dell'Accademia dei Georgofili;

Considerato che oltre ai beni demaniali sopra indicati, sono stati distrutti o gravemente danneggiati alcuni edifici di proprietà privata siti nella via Lambertesca e nella via dei Georgofili e sono stati danneggiati o distrutti i mobili siti all'interno degli appartamenti di detti edifici, nonché autovetture parcheggiate lungo dette vie;

Considerato, altresì, che nei citati edifici distrutti o danneggiati esercitavano la loro attività aziende alberghiere, artigiane, commerciali e di ristorazione, nonché studi professionali;

Vista la nota n. 11001/149/3(61)UFF. IV in data 10 giugno 1993 con la quale il Ministro dell'interno chiede l'emanazione di una ordinanza ai sensi del citato art. 5, commi 3 e 4, della legge n. 225/1992 diretta a conseguire immediati interventi di prima assistenza e ripristino dei danni suindicati, ricorrendo nella fattispecie la situazione di pericolo e la possibilità di maggiore danni a persone o cose;

Considerato che il Ministro dell'interno con la citata nota in data 10 giugno 1993 assicura, per fronteggiare la relativa spesa, di far affluire al Fondo per la protezione civile la somma occorrente da prelevarsi sul cap. 1571 del bilancio di previsione del Ministero dell'interno;

Vista la nota del prefetto di Firenze n. 09301031/12.B.1 GAB in data 9 giugno 1993 che quantifica in circa 50 miliardi il fabbisogno finanziario;

Ritenuto pertanto che nelle fattispecie sopradescritte sussistono i presupposti normativi previsti dall'art. 5, comma 3, della legge n. 225 del 1992;

Ravvisata l'opportunità di aderire alla richiesta del Ministro per i beni culturali delegando il soprintendente per i beni artistici e storici di Firenze, il soprintendente per i beni ambientali ed architettonici di Firenze, il soprintendente archivistico di Firenze, il direttore della Biblioteca nazionale di Firenze e il direttore dell'opificio delle pietre dure di Firenze, ad adottare, ciascuno per la parte di propria competenza, tutti i provvedimenti necessari per l'attuazione degli interventi volti al ripristino dei danni prodotti nella Galleria degli Uffizi, nel Corridoio Vasariano e nell'Accademia dei Georgofili dall'attentato dinamitardo del 27 maggio 1993 a Firenze;

Ravvisata, altresì, l'opportunità di delegare il prefetto di Firenze all'adozione di tutti i provvedimenti necessari per l'attuazione degli interventi di assistenza, soccorso ed indennizzo ai privati danneggiati nella persona o/e nei beni dall'attentato di cui sopra, autorizzandolo, altresì, ad aprire e gestire presso un istituto bancario apposito conto corrente ove far affluire le somme che vengono donate per il ripristino dei danni arrecati sia ai beni artistici e culturali che a quelli di proprietà privata dall'attentato di cui sopra;

Considerato che nella seduta del giorno 11 giugno 1993 il Consiglio dei Ministri ha esaminato, su relazione del Presidente del Consiglio, la situazione determinata dall'attentato di Firenze del 27 maggio 1993 ravvisando la necessità di immediati interventi da parte del Governo ed ha approvato lo schema della presente ordinanza:

Visto l'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, concernente le modalità di rendicontazione da parte dei soggetti accreditatari dei fondi stanziati a valere sul Fondo per la protezione civile;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma ed, in particolare, al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni, alle norme procedurali di cui alla legge 1° marzo 1975, n. 44, al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509, ed all'art. 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149;

Dispone:

Art. 1.

1. Per far fronte agli interventi urgenti indicati nell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1993, n. 165, recante misure urgenti per la Galleria degli Uffizi, il Corridoio Vasariano e l'Accademia dei Georgofili in Firenze, danneggiati a seguito dell'attentato dinamitardo perpetrato il giorno 27 maggio 1993, il soprintendente ai beni artistici e storici di Firenze, il soprintendente ai beni ambientali ed architettonici di Firenze, il soprintendente archivistico di Firenze, il direttore della Biblioteca nazionale centrale di Firenze e il direttore dell'opificio delle pietre dure di Firenze sono delegati ad adottare, ciascuno per la parte di propria competenza, anche in deroga ad ogni normativa ed in particolare alle norme di contabilità generale dello Stato, alle norme procedurali di cui alla legge 1° marzo 1975, n. 44, e al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509, nonché all'art. 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, tutti i provvedimenti necessari al ripristino dei danni facendo ricorso anche a trattative private.

2. Restano ferme, per i rispettivi settori, le competenze di coordinamento e di controllo dei direttori generali del Ministero per i beni culturali ed ambientali.

Art. 2.

1. Per far fronte ai danni prodotti alla persona e/o ai beni mobili ed immobili, nonché alle attività artigiane, alberghiere, commerciali e professionali siti in Firenze, via Lambertesca e via dei Georgofili, dall'attentato dinamitardo perpetrato il giorno 27 maggio 1993, il prefetto di Firenze è delegato ad adottare, anche in deroga ad ogni vigente normativa ed in particolare alle norme di contabilità generale dello Stato, tutti i provvedimenti necessari al ripristino dei danni stessi, ivi compresa la diretta corresponsione ai soggetti interessati di un contributo a titolo di indennizzo pari all'importo del danno subito quale accertato dagli uffici tecnici pubblici, ovvero sulla base di perizia giurata, presentata dagli interessati, per i beni mobili.

Art. 3.

1. Il prefetto di Firenze è, altresì, autorizzato ad aprire e gestire apposito conto corrente presso un istituto bancario ove far affluire le somme donate per le finalità indicate nella presente ordinanza.

2. Nella gestione delle somme di cui sopra, il prefetto di Firenze dovrà evitare duplicazioni o sovrapposizioni di interventi a qualsiasi titolo disposti per le medesime finalità.

Art. 4.

1. Resta salvo ed impregiudicato ogni diritto dello Stato e dei terzi per rivalsa nei confronti dei responsabili dell'attentato.

Art. 5.

1. Per le finalità di cui all'art. 2 è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi a carico del Fondo per la protezione civile. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 1571 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1993. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. La predetta somma è erogata a favore della prefettura di Firenze mediante ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale intestata al Fondo per la protezione civile a favore della contabilità speciale intestata alla prefettura stessa.

3. Il prefetto di Firenze è delegato alla gestione delle disponibilità di cui al comma 1 ed a quelle affluite sull'apposito conto corrente previsto dall'art. 3 della presente ordinanza con l'osservanza, ai fini della rendicontazione delle spese, delle vigenti disposizioni relative, ai sensi dell'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730.

Art. 6.

1. Nelle more del trasferimento dei fondi di cui all'art. 5, sono autorizzate anticipazioni di cassa a valere sul Fondo della protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 1993

Il Presidente: CIAMPI

93A3481

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 14 aprile 1993.

Modalità tecniche di svolgimento della lotteria nazionale di Monza - manifestazione 1993.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 10 agosto 1988, n. 357;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il proprio decreto del 5 ottobre 1992

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'effettuazione della lotteria nazionale di Monza - manifestazione 1993 e le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria stessa;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria nazionale di Monza - manifestazione 1993, abbinata alla corsa automobilistica «Gran premio lotteria di Monza» con inizio il 19 aprile 1993, si concluderà il 27 giugno 1993 a Monza.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti 20 serie composte da 100.000 biglietti ciascuna: A, B, C, D, E, F, G, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di ogni biglietto è di L. 5.000

Art. 4.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno, con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni, il giorno 27 giugno 1993 alle ore 10 a Monza, presso la villa Reale - Salone d'onore - Viale Regina Margherita, 2.

Qualora per qualsiasi motivo risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 27 giugno 1993, come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 5.

Ultimate le operazioni di estrazione e registrati a verbale i risultati di esse sarà dato atto, nello stesso verbale, dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato l'abbinamento dei biglietti estratti vincenti con i nomi delle autovetture partecipanti al «Gran premio lotteria di Monza» nel numero pari a quello dei premi di prima categoria che saranno stabiliti ai sensi del successivo art. 7.

L'abbinamento di cui sopra potrà essere effettuato prima o dopo lo svolgimento della corsa.

I biglietti abbinati seguiranno la sorte delle autovetture ai fini dell'attribuzione dei predetti premi di prima categoria.

La classifica delle autovetture sarà quella relativa al risultato rilevato sulla pista al termine della corsa e sarà fornita dalla giuria di gara.

Qualora l'esito della gara non dovesse determinare un numero sufficiente di autovetture atto a consentire in tutto o in parte l'attribuzione dei premi di prima categoria, tali premi saranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti abbinati alle autovetture partecipanti alla manifestazione, tolti quelli corrispondenti alle autovetture eventualmente classificatesi.

Nel caso di arrivo simultaneo di più autovetture per il primo posto della classifica, si procederà ai fini dell'attribuzione del primo premio ad effettuare un sorteggio tra le autovetture classificatesi «ex-aequo» per tale posto.

Nel caso di arrivo simultaneo di più autovetture per uno degli altri posti della classifica, il premio corrispondente a detto posto e quelli immediatamente successivi fino al numero uguale a quello delle autovetture classificatesi «ex-aequo» verranno sommati e quindi divisi in parti uguali fra i biglietti abbinati alle autovetture in questione.

Qualora la manifestazione cui è abbinata la lotteria non dovesse avere luogo, tutti i premi verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Art. 6.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal comitato generale per i giochi, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento e successive modificazioni.

Art. 7.

La massa premi della lotteria potrà essere ripartita in più categorie.

Il primo premio della prima categoria sarà di lire 2 miliardi.

Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal comitato generale per i giochi dopo l'accertamento del risultato della vendita dei biglietti.

Saranno inoltre assegnati premi ai venditori dei biglietti vincenti.

Art. 8.

La vendita all'ingrosso dei biglietti della lotteria nazionale di Monza - manifestazione 1993, cesserà in tutte le province della Repubblica alle ore 24 di martedì 22 giugno 1993.

Dopo tale data potrà essere consentito l'acquisto a fermo dei biglietti senza possibilità di resa e la vendita al pubblico potrà essere effettuata fino e non oltre le ore 10 del giorno 27 giugno 1993.

È data però facoltà agli ispettorati compartimentali dei Monopoli di Stato di posticipare la data di chiusura della vendita all'ingrosso, purché sia assicurato tempestivamente l'arrivo dei biglietti invenduti annullati e dei relativi elaborati contabili al comitato generale per i giochi a Monza per le ore 20 di giovedì 24 giugno 1993.

Art. 9.

Il dott. Gennaro Sannite, dirigente superiore dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è incaricato di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei biglietti vincenti e di abbinamento.

Detto funzionario, in caso di impedimento, sarà sostituito dal dott. Carlo Falcone, vice dirigente amministrativo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 10.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati nel bollettino ufficiale dei biglietti vincenti, che verrà compilato dal Ministero delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 aprile 1993

Il Ministro: AMATO

93A3500

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 27 marzo 1993.

Integrazioni al decreto ministeriale 8 ottobre 1988 relativo alla determinazione dei criteri per la concessione dei contributi in conto interessi sui finanziamenti per progetti di ricerca applicata.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente: «Modifiche alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, e partecipazione a programmi internazionali e comunitari di ricerca applicata»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, della suddetta legge n. 346/1988 il quale, ad integrazione delle forme di intervento previste dall'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e dall'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, autorizza il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica a concedere contributi in conto interessi su mutui stipulati dall'Istituto mobiliare italiano per i progetti di ricerca applicata di importo superiore a 10 miliardi e stabilisce la non cumulabilità della nuova forma di intervento con quella prevista dall'art. 4, comma secondo, lettera *b)*, della legge 25 ottobre 1968, n. 1089;

Visto il secondo comma dell'art. 1 della citata legge n. 346, a norma del quale il Ministro del tesoro, sentito il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, deve determinare i criteri per la concessione dei contributi in conto interessi;

Visto il proprio decreto dell'8 ottobre 1988, con il quale vengono determinati i criteri per la concessione dei contributi in conto interessi;

Attesa l'esigenza di non interrompere, in caso di difficoltà dei mercati finanziari, il flusso dei finanziamenti a favore delle imprese che hanno già avviato progetti di ricerca applicata per i quali è stata deliberata la concessione del contributo in conto interessi di cui alla ripetuta legge n. 346/1988;

Considerato che tale esigenza può essere soddisfatta autorizzando l'Istituto mobiliare italiano ad operare anche a tasso di mercato, fermo restando l'onere dello Stato per il contributo interessi;

Sentito il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Decreta:

I finanziamenti di cui all'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346, su richiesta delle imprese, possono essere perfezionati anche a tasso di mercato sia fisso che variabile, previo accordo con le imprese stesse e senza oneri aggiuntivi per il Tesoro.

Restano ferme tutte le altre disposizioni previste dal decreto in data 8 ottobre 1988 ed in particolare la parte relativa al calcolo del contributo negli interessi sulle operazioni di finanziamento.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 1993

Il Ministro: BARUCCI

AVVERTENZA:

Provvedimento non più soggetto al controllo preventivo da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 15 maggio 1993, n. 143.

93A3440

DECRETO 6 maggio 1993.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 11,50%, di durata quinquennale, con godimento 1° maggio 1993, seconda tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto l'art. 1 della legge 23 dicembre 1992, n. 500;

Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993, ed in particolare l'ottavo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno 1993;

Considerato che la Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 6 maggio 1993 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 73.386 miliardi;

Tenuto altresì conto che l'emissione di una seconda tranche dei buoni del Tesoro poliennali disposta con il presente decreto concorre per intero al raggiungimento del limite massimo di cui all'art. 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 1993;

Visto il proprio decreto 22 aprile 1993, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, con il quale è stata disposta l'emissione di una prima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 11,50% - 1° maggio 1993/1998;

Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una seconda tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 11,50% - 1° maggio 1993/1998, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di una seconda tranche dei buoni del Tesoro poliennali 11,50% - 1° maggio 1993/1998, per un importo di lire 1.500 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 1, quarto comma, e dell'art. 15 del predetto decreto ministeriale 22 aprile 1993, riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo dell'11,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° novembre ed il 1° maggio di ogni anno, come la prima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 1° maggio 1993/1998.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale.

Per esclusive esigenze interne della Banca d'Italia possono essere allestiti titoli del taglio da lire 10.000.000.000.

In dipendenza delle operazioni di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, di cui al successivo art. 15, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila 500 mila e 1 milione.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, con la precisazione che la ritenuta sugli «altri proventi», ivi prevista, sarà applicata, in sede di rimborso dei buoni in questione, alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare e il prezzo di aggiudicazione della prima tranche dei predetti buoni, tenendo conto dell'arrotondamento alle cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Ai fini dell'applicazione della ritenuta fiscale indicata al comma precedente, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima «tranche» del prestito, pari a L. 97,05.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° maggio 1993 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, gli enti creditizi, nonché le società d'intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale dei titoli al portatore effettivamente sottoscritti, una provvigione di collocamento dello 0,75%, contro rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del contante.

Tale provvigione verrà attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati del collocamento partecipanti all'asta in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni di terzi e di provvedere, senza richiedere alcun altro compenso, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di lire oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le domande di partecipazione all'asta di ogni singolo operatore, compresa la Banca d'Italia, redatte su apposito modello, devono essere inserite in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma, e da consegnare direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale, entro le ore 13 del giorno 14 maggio 1993. Nella stessa busta va inserito il modulo di partecipazione all'asta della seconda tranche dei B.T.P. 11,50% - 1° maggio 1993/1996.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 14 maggio 1993 non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, viene eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto, come indicato nel precedente art. 7. Dette operazioni sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulta l'ammontare dei buoni assegnati ed il relativo prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

Poiché, ai sensi del precedente art. 1, i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione» non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione.

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione e i buoni vengono proporzionalmente distribuiti agli altri operatori partecipanti al riparto sino al loro eventuale totale soddisfacimento; ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 12.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 18 maggio 1993; dovranno essere corrisposti i dietimi di interesse netti per diciassette giorni, in quanto la prima cedola di interessi relativa ai buoni emessi con il presente decreto, ha decorrenza dal 1° maggio 1993.

All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei buoni al portatore.

Art. 13.

Il 18 maggio 1993 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse dell'11,50% annuo, dovuto allo Stato, al netto, per diciassette giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato: per l'importo relativo al prezzo di aggiudicazione e per quello relativo ai dietimi di interesse dovuti, al netto.

Art. 14.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, entro quindici giorni dalla data prevista per il regolamento dei buoni sottoscritti, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 15.

Le sottoscrizioni, da effettuare per il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni, di cui al primo comma, saranno eseguite, in base alle richieste delle parti, in buoni del Tesoro poliennali 11,50% - 1° maggio 1993/1998. Dette operazioni avranno inizio il 18 maggio 1993 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 16.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961 n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 17.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalla Direzione generale del Tesoro.

Art. 18.

Gli oneri per interessi relativi all'anno 1993 valutati in L. 86.246.250.000 faranno carico al cap. 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso. Gli oneri per interessi relativi agli anni successivi, nonché l'onere per il rimborso del capitale gravante sull'anno finanziario 1998, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 1993

Il direttore generale: DRAGHI

AVVERTENZA:

Provvedimento non più soggetto al controllo preventivo da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 15 maggio 1993, n. 143.

93A3439

DECRETO 6 maggio 1993.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 11,50%, di durata triennale, con godimento 1° maggio 1993, seconda tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto l'art. 1 della legge 23 dicembre 1992, n. 500;

Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993, ed in particolare l'ottavo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno 1993;

Considerato che la Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 6 maggio 1993 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 73.386 miliardi;

Tenuto altresì conto che l'emissione di una seconda tranche dei buoni del Tesoro poliennali disposta con il presente decreto concorre per intero al raggiungimento del limite massimo di cui all'art. 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato, per l'anno 1993;

Visto il proprio decreto 22 aprile 1993, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, con il quale è stata disposta l'emissione di una prima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 11,50% - 1° maggio 1993/1996;

Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una seconda tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 1° maggio 1993/1996, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di una seconda tranche dei buoni del Tesoro poliennali 11,50% - 1° maggio 1993/1996, per un importo di lire 1.500 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 1, quarto comma, e dell'art. 15 del predetto decreto ministeriale 22 aprile 1993, riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo dell'11,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° novembre ed il 1° maggio di ogni anno, come la prima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 1° gennaio 1993/1996.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale.

Per esclusive esigenze interne della Banca d'Italia possono essere allestiti titoli del taglio da lire 10.000.000.000.

In dipendenza delle operazioni di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, di cui al successivo art. 15, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila e 1 milione.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, con la precisazione che la ritenuta sugli «altri proventi», ivi prevista, sarà applicata, in sede di rimborso dei buoni in questione, alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare e il prezzo di aggiudicazione della prima tranche dei predetti buoni, tenendo conto dell'arrotondamento alle cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Ai fini dell'applicazione della ritenuta fiscale indicata al comma precedente, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima «tranche» del prestito, pari a L. 98,20.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343 ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° maggio 1993 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, gli enti creditizi, nonché le società d'intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale dei titoli al portatore effettivamente sottoscritti, una provvigione di collocamento dello 0,50%, contro rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del contante.

Tale provvigione verrà attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati del collocamento partecipanti all'asta in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni di terzi e di provvedere, senza richiedere alcun altro compenso, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra: eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le domande di partecipazione all'asta di ogni singolo operatore, compresa la Banca d'Italia, redatte su apposito modello, devono essere inserite in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma, e da consegnare direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale, entro le ore 13 del giorno 14 maggio 1993. Nella stessa busta va inserito il modulo di partecipazione all'asta della seconda tranche dei B.T.P. 11,50% - 1° maggio 1993 1998.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 14 maggio 1993 non verranno prese in considerazione.

Art. 9

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo viene eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca

d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto, come indicato nel precedente art. 7. Dette operazioni sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulta l'ammontare dei buoni assegnati ed il relativo prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

Poiché, ai sensi del precedente art. 1, i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione e i buoni vengono proporzionalmente distribuiti agli altri operatori partecipanti al riparto sino al loro eventuale totale soddisfacimento; ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 12.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 18 maggio 1993: dovranno essere corrisposti i dietimi di interesse netti per diciassette giorni, in quanto la prima cedola di interessi relativa ai buoni emessi con il presente decreto, ha decorrenza dal 1° maggio 1993.

All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei buoni al portatore.

Art. 13.

Il 18 maggio 1993 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse dell'11,50% annuo, dovuto allo Stato, al netto, per diciassette giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato: per l'importo relativo al prezzo di aggiudicazione e per quello relativo ai dietimi di interesse dovuti, al netto.

Art. 14.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, entro quindici giorni dalla data prevista per il regolamento dei buoni sottoscritti, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 15.

Le sottoscrizioni, da effettuare per il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni, di cui al primo comma, saranno eseguite, in base alle richieste delle parti, in buoni del Tesoro poliennali 11,50% - 1° maggio 1993/1996. Dette operazioni avranno inizio il 18 maggio 1993 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 16.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 17.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalla Direzione generale del Tesoro.

Art. 18.

Gli oneri per interessi relativi all'anno 1993 valutati in L. 86.246.250.000 faranno carico al cap. 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso. Gli oneri per interessi relativi agli anni successivi, nonché l'onere per il rimborso del capitale gravante sull'anno finanziario 1996, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 1993

Il direttore generale: DRAGHI

AVVERTENZA

Provvedimento non più soggetto al controllo preventivo da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 15 maggio 1993, n. 143.

93A3441

DECRETO 6 maggio 1993.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 11,50%, di durata decennale, con godimento 1° marzo 1993, quarta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto l'art. 1 della legge 23 dicembre 1992, n. 500;

Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993, ed in particolare l'ottavo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno 1993;

Considerato che la Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 6 maggio 1993 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 73.386 miliardi;

Tenuto altresì conto che l'emissione di una seconda tranche dei buoni del Tesoro poliennali disposta con il presente decreto concorre per intero al raggiungimento del limite massimo di cui all'art. 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato, per l'anno 1993;

Visti i propri decreti 22 aprile 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° aprile 1993, n. 76, 23 marzo 1993 e 22 aprile 1993, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, con i quali è stata disposta rispettivamente l'emissione di una prima, della seconda e della terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 11,50% - 1° marzo 1993/2003;

Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una quarta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 1° marzo 1993/2003, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di una quarta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 11,50% - 1° marzo 1993/2003, per un importo di lire 1.500 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 1, quarto comma, e dell'art. 15 del predetto decreto ministeriale 22 febbraio 1993, riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo dell'11,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° settembre ed il 1° marzo di ogni anno, come la prima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 1° marzo 1993/2003.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale.

Per esclusive esigenze interne della Banca d'Italia possono essere allestite titoli del taglio da lire 10.000.000.000.

In dipendenza delle operazioni di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, di cui al successivo art. 15, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila e 1 milione.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, con la precisazione che la ritenuta sugli «altri proventi», ivi prevista, sarà applicata, in sede di rimborso dei buoni in questione, alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare e il prezzo di aggiudicazione della prima tranche dei predetti buoni, tenendo conto dell'arrotondamento alle cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Ai fini dell'applicazione della ritenuta fiscale indicata al comma precedente, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima «tranche» del prestito, pari a L. 93,85.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343 ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° marzo 1993 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, gli enti creditizi nonché le società d'intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a)*, *b)* e *c)*, dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale dei titoli al portatore effettivamente sottoscritti, una provvigione di collocamento dello 0,75%, contro rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del contante.

Tale provvigione verrà attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati del collocamento partecipanti all'asta in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni di terzi e di provvedere, senza richiedere alcun altro compenso, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le domande di partecipazione all'asta di ogni singolo operatore, compresa la Banca d'Italia, redatte su apposito modello, devono essere inserite in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale 91 - Roma, e da consegnare direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale, entro le ore 13 del giorno 17 maggio 1993.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 17 maggio 1993 non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, viene eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto, come indicato nel precedente art. 7. Dette operazioni sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulta l'ammontare dei buoni assegnati ed il relativo prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

Poiché, ai sensi del precedente art. 1, i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione»

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione e i buoni vengono proporzionalmente distribuiti agli altri operatori partecipanti al riparto sino al loro eventuale totale soddisfacimento; ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 12.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 19 maggio 1993; dovranno essere corrisposti i dietimi di interesse netti per settantotto giorni, in quanto la prima cedola di interessi relativa ai buoni emessi con il presente decreto, ha decorrenza dal 1° marzo 1993.

All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei buoni al portatore.

Art. 13.

Il 19 maggio 1993 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse dell'11,50% annuo, dovuto allo Stato, al netto, per settantotto giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato: per l'importo relativo al prezzo di aggiudicazione e per quello relativo ai dietimi di interesse dovuti, al netto.

Art. 14.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, entro quindici giorni dalla data prevista per il regolamento dei buoni sottoscritti, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 15.

Le sottoscrizioni, da effettuare per il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni, di cui al primo comma, saranno eseguite, in base alle richieste delle parti, in buoni del Tesoro poliennali 11,50% - 1° marzo 1993/2003. Dette operazioni avranno inizio il 19 maggio 1993 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 16.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli e esente da imposta di bollo. dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 17.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalla Direzione generale del Tesoro.

Art. 18.

Gli oneri per interessi relativi all'anno 1993 valutati in L. 86.246.250.000 faranno carico al cap. 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso. Gli oneri per interessi relativi agli anni successivi, nonché l'onere per il rimborso del capitale gravante sull'anno finanziario 2003, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 1993

Il direttore generale: DRAGHI

AVVERTENZA.

Provvedimento non più soggetto al controllo preventivo da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 15 maggio 1993, n. 143.

93A3442

DECRETO 20 maggio 1993.

Emissione dei buoni del Tesoro in ECU con godimento 26 maggio 1993 e scadenza 26 maggio 1994.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 38, lettera *c)*, della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di titoli denominati in ECU (European currency unit), con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, recante riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato, ed in particolare l'art. 2 della legge medesima, come risulta modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, ove si prevede, fra l'altro, che con apposita norma della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato è annualmente stabilito l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, al netto di quelli da rimborsare;

Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993, ed in particolare l'ottavo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno 1993, a norma della citata legge n. 468 del 1978;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 19 maggio 1993 ammonta, al netto dei rimborsi, a complessive lire 79.793 miliardi;

Tenuto conto altresì che l'emissione disposta con il presente decreto non concorre al raggiungimento del limite massimo di cui al comma 8 dell'art. 3 della citata legge n. 501;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di buoni del Tesoro denominati in ECU;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 15 maggio 1993, n. 143;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, lettera *c)*, della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di buoni del Tesoro denominati in ECU (BTE) fino all'importo massimo di nominali 750 milioni di ECU, al tasso d'interesse del 9% annuo lordo, al prezzo base di 100 ECU per ogni 100 di capitale nominale.

Il prestito ha inizio il 26 maggio 1993, e scade il 26 maggio 1994.

I buoni vengono collocati con il sistema dell'asta competitiva riferita al prezzo, con indicazione di prezzo base.

Art. 2.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, gli enti creditizi nonché le società di intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991 n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi.

Gli operatori «residenti e non residenti» che partecipano all'asta, sono facoltizzati a regolare, tramite «banca abilitata», i titoli loro assegnati in ECU oltre che in lire italiane.

Art. 3.

Salvo quanto disposto dagli articoli 8, 9 e 10 del presente decreto, il valore dell'ECU è uguale al valore dell'unità monetaria europea attualmente usata nel Sistema monetario europeo. Tale valore è determinato sulla base degli importi delle valute dei Paesi membri della Comunità europea fissati come appresso.

In conformità al regolamento CEE n. 3180/78 del 18 dicembre 1978 e successive modificazioni, l'unità monetaria europea è attualmente definita quale somma delle seguenti componenti:

0,6242	marco tedesco
1,332	franco francese
0,08784	lira sterlina
151,8	lire italiane
0,2198	fiorino olandese
3,301	franchi belgi
6,885	pesetas spagnole
0,130	franco lussemburghese
0,1976	corona danese
0,008552	sterlina irlandese
1,440	dracma greca
1,393	escudo portoghese

Tale base può essere modificata dalla Comunità europea anche con riguardo alle valute componenti nel qual caso il sistema di determinazione dell'ECU sarà modificato in conformità.

Art. 4.

I buoni hanno valore nominale unitario di 1.000 ECU.

Il prestito è rappresentato da un certificato globale al portatore di valore pari all'importo emesso.

Il capitale nominale in ECU assegnato agli operatori partecipanti all'asta verrà riconosciuto mediante accreditamento nel relativo conto di deposito accentrato in titoli in essere presso la Banca d'Italia.

Il capitale nominale in ECU di pertinenza di operatori non residenti potrà essere altresì riconosciuto negli appositi conti di deposito istituiti al nome di Cedel - Centrale de Livraison de Valeurs Mobiliéres S.A., Luxembourg e di Euroclear - Morgan Guaranty Trust Company of New York, Brussels, in qualità di enti centralizzati depositari internazionali.

I titoli non hanno circolazione al di fuori del sistema dei conti accentrati della Banca d'Italia.

In relazione a ciò, i partecipanti rimasti aggiudicatari debbono comunque avvalersi, direttamente o per il tramite di altro partecipante, dei predetti conti.

Art. 5.

I buoni e relativi interessi sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, citato nelle premesse, sono esenti:

a) da ogni altra imposta diretta, presente e futura;

b) dall'imposta sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento d'ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

I buoni medesimi sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni.

Art. 6.

Il rimborso dei buoni e il pagamento degli interessi verranno effettuati il 26 maggio 1994, al netto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556.

Art. 7.

Il rimborso dei buoni e il pagamento degli interessi verranno effettuati, a scelta del portatore, in ECU o in lire italiane.

Il capitale da rimborsare e gli interessi da pagare in lire italiane su detti buoni saranno determinati in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base delle media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi, nel giorno 24 maggio 1994.

Ove necessario, gli importi da corrispondere in lire saranno arrotondati alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi.

Nel caso in cui per tale data non fosse possibile determinare sul mercato italiano la quotazione lira/ECU verrà applicata quella del giorno immediatamente precedente.

Gli operatori «residenti e non residenti» per ottenere il pagamento degli interessi e il rimborso dei buoni direttamente in ECU, dovranno avanzare richiesta tramite la «banca abilitata» intestataria del conto di deposito accentrato, entro il quindicesimo giorno che precede la data di pagamento.

Ove necessario, gli importi netti da corrispondere in ECU saranno arrotondati alla seconda cifra decimale, per eccesso o per difetto, a seconda che la cifra successiva sia o non sia superiore a 5 millesimi.

Art. 8.

Nell'ipotesi in cui l'ECU non sia più usato come unità monetaria del Sistema monetario europeo, gli interessi da corrispondere e il capitale da rimborsare saranno pagati in lire italiane sulla base della media aritmetica degli equivalenti dell'ECU in lire, calcolati secondo la procedura di cui all'art. 10, e relativi alla data del 22 febbraio 1994.

Art. 9.

Nel caso in cui l'ECU non sia più usato nel Sistema monetario europeo, l'equivalente dell'ECU in lire sarà determinato come segue:

le componenti dell'ECU (le «componenti») saranno gli importi delle valute che erano componenti dell'ECU nell'ultima definizione disponibile dell'ECU nel Sistema monetario europeo;

la Banca d'Italia calcolerà il valore equivalente dell'ECU in lire come somma di ciascuna componente convertita in lire;

il tasso di conversione in lire per ciascuna valuta componente sarà pari alla media delle quotazioni di chiusura di questa valuta alle borse valori di Roma e di Milano, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi;

nel caso in cui non sia disponibile la suddetta media per una o più valute «componenti», a causa della chiusura in Italia dei mercati valutari o per qualsiasi altra ragione, sarà utilizzato per il calcolo dell'equivalente dell'ECU in lire la più recente media per tale o tali valute rilevata dall'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 10.

In relazione all'ipotesi di cui all'art. 9, nel caso in cui l'unità ufficiale di qualsiasi valuta componente l'ECU venga alterata per combinazione o divisione, il numero delle unità di quella valuta, come «componente», sarà diviso o moltiplicato nella stessa proporzione.

Nel caso in cui due o piu valute vengano consolidate in una singola valuta, gli importi di tali valute come «componenti» saranno sostituiti da un importo in tale singola valuta uguale alla somma degli importi delle valute componenti consolidate espressa in tale singola valuta. Qualora qualsiasi valuta componente sia divisa in due o più valute, l'importo di quella valuta come componente sarà sostituito dagli importi di tali due o più valute, ciascuna delle quali sarà uguale all'importo della precedente valuta componente diviso per il numero delle valute nelle quali tale valuta è stata suddivisa.

Art. 11.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento mediante asta dei suddetti buoni è affidata alla Banca d'Italia.

Art. 12.

Il prezzo base di collocamento dei buoni di cui al presente decreto è stabilito nella misura di 100 per ogni 100 ECU di capitale nominale. I prezzi indicati dovranno variare di un importo minimo di 5 centesimi o di un multiplo di tale cifra, le maggiorazioni contenenti frazioni diverse da 5 centesimi verranno arrotondate per eccesso.

Art. 13.

Le offerte degli operatori, riportate su apposito modello predisposto dalla Banca d'Italia devono contenere l'indicazione dell'importo nominale espresso in ECU dei buoni che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto; per ogni singola offerta, multipla di 1.000 ECU, sul modulo andranno pure segnalate, distintamente, la quota parte da regolare in lire e quella da regolare in ECU.

Ciascuna offerta non può essere inferiore a ECU 100.000 di capitale nominale.

Sul modello di partecipazione all'asta potranno essere indicate fino ad un massimo di tre offerte. Nello stesso modello dovrà essere comunicata la filiale della Banca d'Italia presso la quale l'operatore intende eseguire il versamento del controvalore in lire dei titoli assegnati, ovvero il corrispondente estero della Banca d'Italia che verrà accreditato per l'importo in ECU. Andranno infine segnalate la sede della Banca d'Italia presso la quale si intendono depositare i titoli negli appositi conti accentrati e l'intestatario dei conti medesimi.

Art. 14.

La domanda di ogni operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, deve essere inserita in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzarsi alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste dovranno essere consegnate direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale - Via Nazionale, 91 - Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 15,30 del giorno 21 maggio 1993 non verranno prese in considerazione.

Art. 15.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente articolo, è eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale provvede, ai fini dell'aggiudicazione, all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ECU in ordine decrescente di prezzo offerto

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministro del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risultano le richieste degli operatori con i rispettivi prezzi, il prezzo medio ponderato delle richieste accolte nonché, distintamente, i regolamenti in lire e quelli in ECU. Detto prezzo medio ponderato sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 16.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo indicato da ciascun partecipante all'asta.

Le richieste degli operatori, elencate in ordine decrescente di prezzo offerto, vengono soddisfatte fino a concorrenza dell'importo nominale emesso di cui al precedente art. 1.

Nel caso di offerte che non possono essere totalmente accolte si procede al riparto proporzionale dell'assegnazione, con i necessari arrotondamenti, sia sulla quota da regolare in lire che su quella da regolare in ECU.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione e i buoni vengono proporzionalmente distribuiti agli operatori partecipanti al riparto sino al loro eventuale totale soddisfacimento e, ove rimanga una frazione residuale, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 17.

Il regolamento delle sottoscrizioni, da parte degli operatori assegnatari, sarà effettuato in lire italiane o in ECU, il 26 maggio 1993, senza maggiorazioni di interesse.

Per le sottoscrizioni da regolare in lire italiane, l'operatore provvederà a versare, presso la filiale della Banca d'Italia prescelta, il controvalore del nominale in ECU dei buoni assegnati, determinato sulla base della quotazione concertata del giorno 21 maggio 1993, rilevata con le modalità indicate nel decreto del Ministro del tesoro del 22 settembre 1992.

Per le sottoscrizioni da regolare in valuta, l'operatore provvederà ad accreditare presso uno dei corrispondenti esteri della Banca d'Italia, indicati sul modulo di cui all'art. 12, l'ammontare di ECU pari al nominale dei BTE assegnati.

Art. 18.

Il giorno 26 maggio 1993, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, la Banca d'Italia provvederà a riversare:

il controvalore in lire italiane dei BTE regolati dagli operatori in tale valuta, sulla base della quotazione concertata del giorno 21 maggio 1993, rilevata con le modalità indicate nel decreto del Ministro del tesoro del 22 settembre 1992;

il controvalore in lire italiane dei BTE regolati dagli operatori direttamente in ECU, sulla base della quotazione concertata del giorno 24 maggio 1993, rilevata con le modalità di cui al suddetto decreto ministeriale 22 settembre 1992.

La menzionata sezione di tesoreria emetterà apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X. cap. 5100.

Art. 19.

L'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui BTE e al rimborso, a scadenza, dei buoni stessi, nonché ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione, sono affidati alla Banca d'Italia.

Le somme occorrenti per dette operazioni verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia conseguenti alle operazioni di pagamento degli interessi e di rimborso dei buoni saranno regolati dalla apposita Convenzione stipulata in data 19 ottobre 1988.

La consegna del certificato globale di cui al precedente art. 4 sarà effettuata presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio Cassa centrale.

Tutti gli atti comunque riguardanti il collocamento dei buoni di cui al presente decreto, compresi il conto e la corrispondenza della Banca d'Italia, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 20.

L'onere per il rimborso del capitale e quello per il pagamento degli interessi faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 1993

Il direttore generale DRAGHI

93A3443

DECRETO 21 maggio 1993

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 11%, con godimento 1° giugno 1993 e scadenza 1° giugno 2003.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto l'art. 1 della legge 23 dicembre 1992, n. 500;

Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993, ed in particolare il comma 8 dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno 1993;

Considerato che la Direzione generale del Tesoro Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposite quote dei nuovi buoni al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 19 maggio 1993 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 79.793 miliardi;

Tenuto altresì conto che l'emissione disposta con il presente decreto concorre per intero al raggiungimento del limite massimo di cui all'art. 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 1993;

Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato di disporre l'emissione dei buoni del Tesoro poliennali 11% - 1° giugno 1993/2003, da destinare a sottoscrizioni in contanti; detta emissione è incrementabile per le suddette operazioni di reimpiego o di investimenti di capitali da effettuare per il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 15 maggio 1993, n. 143;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 11% - 1° giugno 1993/2003, per un importo di lire 1.500 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

L'importo indicato nel comma primo del presente articolo è incrementabile di lire 10 miliardi, da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali menzionate nelle premesse, da effettuare per il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo dell'11%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° dicembre ed il 1° giugno di ogni anno di durata del prestito.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale.

Per esclusive esigenze interne della Banca d'Italia possono essere allestiti titoli del taglio da lire 10.000.000.000.

In dipendenza delle operazioni di sottoscrizioni da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, di cui al successivo art. 15, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila e 1 milione.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, con la precisazione che la ritenuta sugli «altri proventi», ivi prevista, sarà applicata, in sede di rimborso dei buoni in questione, alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare e il prezzo di aggiudicazione di cui al precedente art. 1, tenendo conto dell'arrotondamento alle cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Nel caso di riapertura delle sottoscrizioni delle emissioni di cui al presente decreto, ai fini della applicazione della ritenuta fiscale indicata al comma precedente, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima «tranche» del prestito.

Art. 4

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° giugno 1993 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, gli enti creditizi, nonché le società d'intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale dei titoli al portatore effettivamente sottoscritti, una provvigione di collocamento dello 0,75%, contro rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del contante.

Tale provvigione verrà attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati del collocamento partecipanti all'asta in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni di terzi e di provvedere, senza richiedere alcun altro compenso, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli risultati assegnati

Art. 8.

Le domande di partecipazione all'asta di ogni singolo operatore, compresa la Banca d'Italia, redatte su apposito modello, devono essere inserite in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale 91 - Roma, e da consegnare direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale, entro le ore 13 del giorno 2 giugno 1993.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 2 giugno 1993 non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, viene eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto, come indicato nel precedente art. 7. Dette operazioni sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulta l'ammontare dei buoni assegnati ed il relativo prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

Poiché, ai sensi del precedente art. 1, i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione e richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione e i buoni vengono proporzionalmente distribuiti agli altri operatori partecipanti al riparto sino al loro eventuale totale soddisfacimento; ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 12.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 4 giugno 1993; dovranno essere corrisposti i dietimi di interesse netti per tre giorni, in quanto la prima cedola di interessi relativa ai buoni emessi con il presente decreto, ha decorrenza dal 1° giugno 1993.

All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei buoni al portatore.

Art. 13.

Il 4 giugno 1993 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interessi dell'11% annuo, dovuto allo Stato, al netto, per tre giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, per detti versamenti separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato: per l'importo relativo al prezzo di aggiudicazione e per quello relativo ai dietimi di interesse, dovuti al netto.

Art. 14.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, entro quindici giorni dalla data prevista per il regolamento dei buoni sottoscritti, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 15.

Le sottoscrizioni, da effettuare per il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni, di cui al primo comma, saranno eseguite, in base alle richieste delle parti, in buoni del Tesoro poliennali 11% - 1° giugno 1993/2003. Dette operazioni avranno inizio il 4 giugno 1993 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 16.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione di nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 17.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalla competente Direzione generale del Ministero del tesoro.

Art. 18.

Gli oneri per interessi relativi all'anno 1993 valutati in L. 82.500.000.000 faranno carico al cap. 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso. Gli oneri per interessi relativi agli anni successivi, nonché l'onere per il rimborso del capitale gravante sull'anno finanziario 2003 faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 1993

Il direttore generale: DRAGHI

93A3444

DECRETO 21 maggio 1993.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 11%, con godimento 1° giugno 1993 e scadenza 1° giugno 1998.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto l'art. 1 della legge 23 dicembre 1992, n. 500;

Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993, ed in particolare l'ottavo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno 1993;

Considerato che la Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposite quote dei nuovi buoni al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 19 maggio 1993 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 79.793 miliardi;

Tenuto altresì conto che l'emissione disposta con il presente decreto concorre per intero al raggiungimento del limite massimo di cui all'art. 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato, per l'anno 1993;

Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 11% - 1° giugno 1993/1998, da destinare a sottoscrizioni in contanti; detta emissione è incrementabile per le suddette operazioni di reimpiego o di investimenti di capitali da effettuare per il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'ar. 7 del decreto-legge 15 maggio 1993, n. 143;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 11% - 1° giugno 1993/1998, per un importo di lire 1.500 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

L'importo indicato nel comma primo del presente articolo è incrementabile di lire 10 miliardi, da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali menzionate nelle premesse, da effettuare per il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo dell'11%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° dicembre ed il 1° giugno di ogni anno di durata del prestito.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale.

Per esclusive esigenze interne della Banca d'Italia possono essere allestiti titoli del taglio da lire 10.000.000.000.

In dipendenza delle operazioni di sottoscrizioni da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, di cui al successivo art. 15, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila e 1 milione.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni carateristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290, del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, con la precisazione che la ritenuta sugli «altri proventi», ivi prevista, sarà applicata, in sede di rimborso dei buoni in questione, alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare e il prezzo di aggiudicazione di cui al precedente art. 1, tenendo conto dell'arrotondamento alle cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissioni di cui al presente decreto, ai fini della applicazione della ritenuta fiscale indicata al comma precedente, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima «tranche» del prestito.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343 ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° giugno 1993 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in viste di operatori la Banca d'Italia, gli enti creditizi, nonché le società d'intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a), b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale dei titoli al portatore effettivamente sottoscritti, una provvigione di collocamento dello 0,75%, contro rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del contante.

Tale provvigione verrà attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati del collocamento partecipanti all'asta in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni di terzi e di provvedere, senza richiedere alcun altro compenso, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le domande di partecipazione all'asta di ogni singolo operatore, compresa la Banca d'Italia, redatte su apposito modello, devono essere inserite in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale 91 - Roma, e da consegnare direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale, entro le ore 13 del giorno 1° giugno 1993. Nella stessa busta va inserito il modulo di partecipazione all'asta dei B.T.P. 11% - 1° giugno 1993/1996.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 1° giugno 1993 non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, viene eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto, come indicato nel precedente art. 7. Dette operazioni sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulta l'ammontare dei buoni assegnati ed il relativo prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

Poiché, ai sensi del precedente art. 1, i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione e i buoni vengono proporzionalmente distribuiti agli altri operatori partecipanti al riparto sino al loro eventuale totale soddisfacimento; ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 12.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 3 giugno 1993;

dovranno essere corrisposti i dietimi di interesse netti per due giorni, in quanto la prima cedola di interessi relativa ai buoni emessi con il presente decreto, ha decorrenza dal 1° giugno 1993.

All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei buoni al portatore.

Art. 13.

Il 3 giugno 1993 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interessi dell'11% annuo, dovuto allo Stato, al netto, per due giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato: per l'importo relativo al prezzo di aggiudicazione e per quello relativo ai dietimi di interesse dovuti, al netto.

Art. 14.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, entro quindici giorni dalla data prevista per il regolamento dei buoni sottoscritti, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 15.

Le sottoscrizioni, da effettuare per il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento dei contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni, di cui al primo comma, saranno eseguite, in base alle richieste delle parti, in buoni del Tesoro poliennali 11% - 1° giugno 1993/1998. Dette operazioni avranno inizio il 3 giugno 1993 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle qietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 16.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 17.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalla Direzione generale del Ministero del tesoro.

Art. 18.

Gli oneri per interessi relativi all'anno 1993 valutati in L. 82.500.000.000 faranno carico al cap. 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso. Gli oneri per interessi relativi agli anni successivi, nonché l'onere per il rimborso del capitale gravante sull'anno finanziario 1998 faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 1993

Il direttore generale: DRAGHI

93A3445

DECRETO 21 maggio 1993.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 11%, con godimento 1° giugno 1993 e scadenza 1° giugno 1996.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto l'art. 1 della legge 23 dicembre 1992, n. 500;

Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993, ed in particolare l'ottavo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno 1993;

Considerato che la Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposite quote dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 19 maggio 1993 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 79.793 miliardi;

Tenuto altresì conto che l'emissione disposta con il presente decreto concorre per intero al raggiungimento del limite massimo di cui all'art. 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato, per l'anno 1993;

Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 11% - 1° giugno 1993/1998, da destinare a sottoscrizioni in contanti; detta emissione è incrementabile per le suddette operazioni di reimpiego o di investimenti di capitali da effettuare per il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 15 maggio 1993, n. 143;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 11% - 1° giugno 1993/1996, per un importo di lire 1.500 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

L'importo indicato nel comma primo del presente articolo è incrementabile di lire 10 miliardi, da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali menzionate nelle premesse, da effettuare per il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo dell'11%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° dicembre ed il 1° giugno di ogni anno di durata del prestito.

Art. 2.

I Buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale.

Per esclusive esigenze interne della Banca d'Italia possono essere allestiti titoli del taglio da lire 10.000.000.000.

In dipendenza delle operazioni di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, di cui al successivo art. 15, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila e 1 milione.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni carateristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290, del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito,

con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, con la precisazione che la ritenuta sugli «altri proventi», ivi prevista, sarà applicata, in sede di rimborso dei buoni in questione, alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare e il prezzo di aggiudicazione di cui al precedente art. 1, tenendo conto dell'arrotondamento alle cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissioni di cui al presente decreto, ai fini della applicazione della ritenuta fiscale indicata al comma precedente, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima «tranche» del prestito.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° giugno 1993 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, gli enti creditizi, nonché le società d'intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale dei titoli al portatore effettivamente sottoscritti, una provvigione di collocamento dello 0,50%, contro rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del contante.

Tale provvigione verrà attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati del collocamento partecipanti all'asta in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni di terzi e di provvedere, senza richiedere alcun altro compenso, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le domande di partecipazione all'asta di ogni singolo operatore, compresa la Banca d'Italia, redatte su apposito modello, devono essere inserite in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale 91 - Roma, e da consegnare direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale, entro le ore 13 del giorno 1° giugno 1993. Nella stessa busta va inserito il modulo di partecipazione all'asta dei B.T.P. 11% - 1° giugno 1993/1998.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 1° giugno 1993 non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, viene eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto, come indicato nel precedente art. 7. Dette operazioni sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulta l'ammontare dei buoni assegnati ed il relativo prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

Poiché, ai sensi del precedente art. 1, i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la

metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione e i buoni vengono proporzionalmente distribuiti agli altri operatori partecipanti al riparto sino al loro eventuale totale soddisfacimento; ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 12.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 3 giugno 1993; dovranno essere corrisposti i dietimi di interesse netti per due giorni, in quanto la prima cedola di interessi relativa ai buoni emessi con il presente decreto, ha decorrenza dal 1° giugno 1993.

All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei buoni al portatore.

Art. 13.

Il 3 giugno 1993 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interessi dell'11% annuo, dovuto allo Stato, al netto, per due giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato: per l'importo relativo al prezzo di aggiudicazione e per quello relativo ai dietimi di interesse, dovuti al netto.

Art. 14.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, entro quindici giorni dalla data prevista per il regolamento dei buoni sottoscritti, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 15.

Le sottoscrizioni, da effettuare per il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni, di cui al primo comma, saranno eseguite, in base alle richieste delle parti, in buoni del Tesoro poliennali 11% - 1° giugno 1993/1996. Dette operazioni avranno inizio il 3 giugno 1993 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 16.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 17.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalla competente Direzione generale del Ministero del tesoro.

Art. 18.

Gli oneri per interessi relativi all'anno 1993 valutati in L. 82.500.000.000 faranno carico al cap. 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso. Gli oneri per interessi relativi agli anni successivi, nonché l'onere per il rimborso del capitale gravante sull'anno finanziario 1996, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 1993

Il direttore generale: DRAGHI

93A3446

DECRETO 21 maggio 1993.

Emissione di certificati di credito del Tesoro, settennali, con godimento 1° giugno 1993.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, recante riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato, ed in particolare l'art. 2 della legge medesima, come risulta modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, ove si prevede, fra l'altro, che con apposita norma della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato è annualmente stabilito l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, al netto di quelli da rimborsare;

Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 500;

Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993, ed in particolare l'ottavo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso, a norma della citata legge n. 468 del 1978;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 19 maggio 1993 ammonta, al netto dei rimborsi, a complessive lire 79.793 miliardi;

Tenuto conto altresì che l'emissione disposta con il presente decreto concorre al raggiungimento del limite massimo di cui al comma 8 dell'art. 3 della citata legge n. 501, per soli lire 100 miliardi, in quanto il 1° giugno scadono CCT per lire 1.400 miliardi;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 15 maggio 1993, n. 143;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore fino all'importo massimo di nominali lire 1.500 miliardi, della durata di sette anni, con godimento 1° giugno 1993.

I certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 12 e 13.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

Il tasso di interesse semestrale lordo relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente art. 1, pagabile il 1° dicembre 1993, è pari al 6,25 per cento.

Le cedole successive alla prima verranno determinate col seguente meccanismo di calcolo:

a) determinazione della media aritmetica dei tassi di rendimento annuale lordo dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a dodici mesi, relativi alle aste dei buoni medesimi tenutesi nei mesi di settembre e ottobre per le cedole con godimento 1° dicembre e pagabili il 1° giugno successivo, e nei mesi di marzo e aprile per le cedole con godimento 1° giugno e pagabili il 1° dicembre successivo.

Il tasso di rendimento annuale lordo è pari alla differenza tra il valore di rimborso (100) e il prezzo d'asta dei BOT annuali divisa per il prezzo stesso, moltiplicato per il rapporto tra trecentosessantacinque e il numero dei giorni effettivi che compongono la durata dei BOT.

Il prezzo d'asta, per ciascuna emissione di BOT di cui al precedente comma, è pari:

in caso di asta non competitiva, al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota;

in caso di asta competitiva, alla media ponderata fra il prezzo medio d'asta delle offerte concorrenziali rimaste aggiudicatarie ed il prezzo medio stesso delle offerte non concorrenziali, comprensivo dell'eventuale maggiorazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Qualora in uno dei due mesi di riferimento non vengano offerti all'asta BOT a dodici mesi, si terrà conto unicamente del tasso di rendimento del mese in cui è stata effettuata l'emissione.

Nell'eventualità che in entrambi i mesi non si faccia luogo ad emissione di BOT a dodici mesi, il tasso sarà uguale all'ultimo tasso annuale disponibile;

b) calcolo del tasso d'interesse semestrale equivalente al valore della media aritmetica di cui al punto *a)*, arrotondato ai 5 centesimi più vicini.

La misura delle cedole successive alla prima verrà determinata aggiungendo 50 centesimi di punto al tasso d'interesse semestrale di cui al punto *b).*

I tassi di interesse semestrale relativi alle cedole successive alla prima verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse.

Art. 3.

I certificati di credito hanno il taglio unitario di lire 5 milioni e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

Non sono ammesse operazioni di riunione né di divisione dei titoli al portatore, né di tramutamento in nominativi.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, sono esenti:

a) da ogni altra imposta diretta presente e futura;

b) dall'imposta sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c).*

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° giugno e al 1° dicembre di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° dicembre 1993 e l'ultima il 1° giugno 2000.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia, al netto della ritenuta fiscale del 12,50 per cento, di cui al ricordato decreto-legge n. 556 del 1986.

La Banca d'Italia provvederà ai suddetti pagamenti arrotondando, se necessario, alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi, l'importo della cedola relativa al taglio teorico da lire 1 milione. Il valore delle cedole appartenenti agli altri tagli verrà determinato per moltiplicazione sulla base dell'importo della cedola afferente al suddetto taglio teorico.

Le cedole d'interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° giugno 2000 al netto della ritenuta di cui all'art. 1 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, applicata alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare e il prezzo di aggiudicazione di cui al precedente art. 1. Ove necessario, si procederà agli arrotondamenti con il sistema indicato al precedente art. 5.

Nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione della ritenuta fiscale indicata al comma precedente, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima «tranche» del prestito.

Art. 7.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, gli enti creditizi nonché le società di intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a), b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi

Art. 8.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 4 aprile 1985.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,75 per cento.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela e di provvedere, senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

Art. 9.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra: eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli risultati assegnati.

Art. 10.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere inserite in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzarsi alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste dovranno essere consegnate, a cura del mittente, direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale - Via Nazionale, 91 - Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 28 maggio 1993 non verranno prese in considerazione.

Art. 11.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente articolo, è eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale provvede, ai fini dell'aggiudicazione, all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministro del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 12.

Poiché i certificati, ai sensi del precedente art. 1, sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a*).

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 11.

Art. 13.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione e i certificati vengono proporzionalmente distribuiti agli altri operatori partecipanti al riparto sino al loro eventuale totale soddisfacimento; ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 14.

Il regolamento delle sottoscrizioni al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 1° giugno 1993, senza dietimi d'interesse.

All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria valevole, a tutti gli effetti, per il ritiro dei titoli definitivi.

Art. 15.

Il 1° giugno 1993 la Banca d'Italia provvederà a versare, con valuta stesso giorno, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore del capitale nominale dei certificati assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta. Tale versamento sarà effettuato al netto della provvigione di collocamento di cui al precedente art. 8.

La predetta sezione di tesoreria procederà quindi all'emissione di apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, cap. 5100.

Art. 16.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con apposita convenzione, salva l'applicazione, nelle more, di quella stipulata in data 16 ottobre 1984.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sara effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 17.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da quattordici cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti legende: «REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL TESORO» «LEGGE 30 MARZO 1981, N 119 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI» «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1993-2000» «EMISSIONE 1° GIUGNO 1993».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice titolo, ripetuto anche sul lato destro, in alto, del corpo del titolo, del numero assegnato al certificato, del valore nominale e del prezzo di aggiudicazione della prima tranche del prestito, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura «IL MINISTRO»; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto e/o a lato del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1993-2000» «EMISSIONE 1° GIUGNO 1993».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola, nonché del numero di codice titolo; per la prima cedola è indicato l'importo lordo degli interessi nella misura stabilita nel primo comma dell'art. 2 del presente decreto, mentre il tasso d'interesse lordo riguardante le cedole successive verrà determinato con le modalità di cui al medesimo art. 2; l'aliquota fiscale da applicare è riportata su ogni cedola mediante barratura trasversale ondulata a mille righe; negli angoli, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti legende: CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1993-2000» «EMISSIONE 1° GIUGNO 1993».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso, solo per la prima cedola, l'importo degli interessi lordi, nonché di ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale e il prezzo di aggiudicazione della prima tranche stampati in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero del certificato, da riportare nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;
taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;
taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;

taglio da lire 100 milioni: blu-arancio;
taglio da lire 500 milioni: blu intenso-verde smeraldo;
taglio da lire 1 miliardo: verde-grigio;
taglio da lire 10 miliardi: rosso porpora-viola malva,

mentre, per quanto attiene le legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 5 milioni: in mattone;
taglio da lire 10 milioni: in azzurro;
taglio da lire 50 milioni: in celeste;
taglio da lire 100 milioni: in verde;
taglio da lire 500 milioni: in rosa;
taglio da lire 1 miliardo: in giallo;
taglio da lire 10 miliardi: in violetto.

Art. 18.

Gli oneri per interessi relativi all'anno 1993 valutati in L. 93.746.250.000, faranno carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso. Gli oneri per interessi relativi agli anni successivi, nonché l'onere per il rimborso del capitale gravante sull'anno finanziario 2000, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale per il visto e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 1993

Il direttore generale: DRAGHI

93A3447

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 27 aprile 1993.

Determinazione del costo per i servizi di assistenza e del coefficiente unitario di tassazione alla navigazione aerea in rotta per l'attività aerea nazionale ed internazionale per l'anno 1992.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Viste le leggi 11 luglio 1977, n. 411 e 15 febbraio 1985, n. 25;

Considerato che ai sensi dell'art. 3 della legge n. 411 del 1977, come modificato dalla legge n. 25 del 1985, occorre determinare il coefficiente unitario di tassazione per l'anno 1993 dividendo i costi che l'Azienda autonoma per l'assistenza al volo prevede di sostenere per tale anno per fornire i servizi di assistenza alla navigazione aerea in rotta relativa all'attività aerea internazionale per il numero delle unità di servizio previste per tale tipo di attività;

Vista la legge 5 maggio 1989, n. 160;

Vista la legge n. 385 del 15 dicembre 1990;

Considerato che ai sensi dell'art. 5, punto 2, della legge n. 160/1989 la tassa per i servizi di assistenza in rotta ai voli nazionali è determinata secondo i criteri di cui alla legge n. 411 del 1977 come modificata dalla legge n. 25 del 1985;

Considerato che il numero delle unità di servizio previste per l'attività aerea internazionale per il 1993 è pari a 3.306.828;

Considerato che il numero delle unità di servizio previste per l'attività aerea nazionale è pari a 887.757;

Considerato che per l'anno 1993 per la tassa di sorvolo nazionale è da calcolare il recupero dell'intero costo ai sensi dell'art. 5, punto 7, della legge n. 160/1989;

Vista la delibera n. 476 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma di assistenza al volo nella seduta del 22 dicembre 1992;

Udito il parere della commissione di cui all'art. 9 della legge 5 maggio 1976, n. 324;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 3 della legge 11 luglio 1977, n. 411, come modificato dall'art. 5 della legge 15 febbraio 1985, n. 25, e dell'art. 5, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 385, il costo previsto per i servizi di assistenza alla navigazione aerea in rotta per l'attività aerea internazionale per l'anno 1993 è determinato in L. 301.253.732.959.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 3 della legge 11 luglio 1977, n. 411, come modificato dall'art. 5 della legge 15 febbraio 1985, n. 25, il coefficiente unitario di tassazione per i servizi resi alla navigazione aerea in rotta per l'attività aerea internazionale per l'anno 1993 è determinato in L. 91.101.

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 5, punto 2, della legge 5 maggio 1989, n. 160, e dell'art. 5, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 385, il costo previsto per i servizi di assistenza alla navigazione aerea in rotta per l'atti vità a rea nazionale per il 1993 è determinato in L. 80.875.118.848.

Art. 4.

Ai sensi dell'art. 5, punto 2, della legge 5 maggio 1989, n. 160, il coefficiente unitario di tassazione per i servizi resi alla navigazione aerea in rotta per l'attività aerea nazionale per l'anno 1993 è determinato in L. 91.101.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 1993

Il Ministro: TESINI

93A3438

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 7 giugno 1993.

Riconoscimento dell'idoneità del diploma di laurea in medicina veterinaria ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione sui farmaci per uso umano.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, recante norme di recepimento della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 92/28/CEE, in materia di pubblicità dei medicinali per uso umano;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 9 del suddetto decreto legislativo, il quale stabilisce che gli informatori scientifici devono essere in possesso del diploma di laurea in una delle discipline ivi indicate;

Rilevato che il succitato comma stabilisce, altresì, che il Ministero della sanità può, con proprio decreto, riconoscere come idonei altri diplomi di laurea o altri diplomi di livello universitario;

Considerato che il diploma di laurea in medicina veterinaria, non previsto tra quelli ammessi, fornisce conoscenze generali di base sufficienti ad acquisire la preparazione necessaria anche per lo svolgimento dell'attività di informazione sui farmaci per uso umano;

Ritenuto, pertanto, di poter riconoscere come idoneo, per l'attività di informatore scientifico, il diploma di laurea in medicina veterinaria;

Decreta

Art. 1.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, è riconosciuto come idoneo, ai fini dello stesso articolo, il diploma di laurea in medicina veterinaria.

Art. 2.

Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto medesimo nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 7 giugno 1993

Il Ministro: GARAVAGLIA

93A3450

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

DELIBERAZIONE 8 giugno 1993.

Iscrizione di operatori agricoli nell'Albo nazionale degli assuntori.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 8 della legge 14 agosto 1982, n. 610, sul riordinamento dell'A.I.M.A., Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, presidente dell'A.I.M.A., datato 12 aprile 1984, n. 5718, e pubblicato nel supplemento n. 21 alla *Gazzetta Ufficiale* del 26 aprile 1984, n. 114, con il quale è stato istituito presso l'A.I.M.A. l'Albo degli assuntori secondo specifiche categorie merceologiche;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A. del 13 dicembre 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 1° febbraio 1991, con la quale sono state stabilite nuove norme per l'iscrizione all'Albo nazionale degli assuntori;

Visto l'avviso favorevole espresso dal comitato per l'Albo degli assuntori dell'A.I.M.A., nelle riunioni del 30 giugno 1992 e del 4 febbraio 1993, in merito alle risultanze istruttorie effettuate per ciascuna domanda di iscrizione, ai sensi dell'art. 12 della delibera citata nella precedente premessa;

Visto il parere obbligatorio, previsto dall'ultimo comma dell'art. 5 della citata legge n. 610/1982, espresso dal Comitato consultivo nazionale, nelle sedute del 21 luglio 1992 e del 19 maggio 1993, in ordine all'accoglimento o la reiezione delle domande di iscrizione all'Albo degli assuntori;

Considerato che nei confronti degli organismi associativi e delle imprese individuali, di cui all'allegato prospetto, su parere conforme dei predetti comitato per l'Albo e Comitato consultivo nazionale, sono stati accertati i requisiti previsti per l'iscrizione all'Albo;

Nella seduta dell'8 giugno 1993;

Delibera:

Sono iscritti All'Albo nazionale degli assuntori dell'A.I.M.A., istituito con il decreto ministeriale 12 aprile 1984, n. 5718, e disciplinato in quanto alle modalità di iscrizione ed ai requisiti di idoneità tecnica dalla delibera del consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A. del 13 dicembre 1990, i seguenti organismi associativi ed imprese individuali per le categorie merceologiche, le capacità operative, i bacini d'utenza e la consistenza ed ubicazione delle strutture ed attrezzature messe a disposizione dell'A.I.M.A. indicate a fianco di ciascun iscritto, secondo quanto riportato nell'allegato prospetto che fa parte integrante della presente delibera.

Roma, 8 giugno 1993

Il consiglio di amministrazione

ISCRIZIONI

N progr	Matricola	Denominazione ragione sociale e sede	Categoria merceologica	Capacità tonn	Bacino d'utenza	Strutture messe a disposizione dell'A.I.M.A.	
						Ubicazione	Consistenza - Tonn.
1	523	S.A.I.G. - Società Agricola Ind.le Giulianova S.p.a., frazione Colleranasco, Giulianova (Teramo)	Cereali	12.057	Abruzzo	Giulianova, frazione Colleranasco	12.057
2	546	Gruppo Cerealicolo Lombardo Cerealcoop Coop.va a r.l., via Mantova Vecchia, 1, Cà D'Andrea (Cremona)	Cereali	15.000	Lombardia	Ca' D'Andrea (Cremona), via Mantova Vecchia, 1	15.000
3	549	Agrindustria S.r.l., via De Dominicis, 150, Caserta	Tabacco	3.000	Campania	S. Nicola La Strada (Caserta), via Appia, località Polveriera	3.000
4	557	A.I.P.O.P. Associazione Provinciale Produttori Olivicoli Pugliesi, via Buongiorno, 3, Fasano (Brindisi)	Oli vegetali	710	Puglia	Fasano (Brindisi), via Roma, 2/d Fasano (Brindisi), via dell'Artigianato, 21/23	300 410
5	579	Frigoriferi di Tavazzano S.p.a., Magazzini gen.li, via Andrea Massena, 12/7, Milano	Burro	3.000	Lombardia	Tavazzano (Milano), strada per Pezzolo	3.000
6	593	Nigi Agricoltura S.r.l., via Mazzini, 125, Chiusi (Siena)	Cereali	26.300	Toscana	Chiusi (Siena), via Mazzini, 125	26.300
7	598	C.I.C.A. - Consorzio Interprovinciale tra Cooperative Agricole Coltivatori Diretti, via Roma, 411, Enna	Cereali	4.000	Sicilia	Salinella di Enna (Enna), s.s. 117, km 12,5	4.000
8	602	Ianiro Antonio - Ditta Individuale, via Manzoni, 30, Grotte S. Stefano (Viterbo)	Cereali	3.200	Lazio	Grotte S. Stefano (Viterbo), località S. Maria Grotte S. Stefano (Viterbo), località Piantana	2.000 1.200
9	603	Le Rene - Cooperativa Agricola a r.l., via Palazzi, 40 Pisa	Cereali	19.200	Toscana	Coltano (Pisa), via Lavoria Cascina (Pisa), località Marciana Porcari (Lucca), via del Sesto	7.000 5.000 7.200
10	606	Vinicola Brindisina - Società Coop.va a r.l., via Martiri delle Ardeatine, 42 Brindisi	Oli vegetali	1.900	Puglia	Brindisi, via Martiri delle Ardeatine	1.900
11	607	Cooperativa Risveglio Agricolo - Coop.va a r.l., s.s. 7 per Mesagne, km 5,700, Brindisi	Oli vegetali	2.740	Puglia	Brindisi, s.s. 7 per Mesagne km 5,700	2.740
12	612	Europa - Società Cooperativa a r.l., piazza Scacchi 37 Gravina in Puglia (Bari)	Cereali	6.000	Puglia	Poggiorsini, contrada Capo D'Acqua	6.000
13	615	Alimenti Mario e Alimento S.n.c., vocabolo S. Anna, località S. Lorenzo, Trevi (Perugia)	Cereali	8.000	Umbria	Trevi (Perugia) Vocabolo S. Anna, località S. Lorenzo	8.000
14	617	F.lli Meloni di Giulio & Franco S.n.c., s.s. 262, km 33 Campli (Teramo)	Cereali	10.500	Abruzzo	Campli (Teramo), s.s. 262, km 33 Atri (Teramo), via Carriera	8.000 2.500
15	622	Bottos Sementi S.r.l., via Zuccherificio, 29, S. Vito al Tagliamento (Pordenone)	Cereali	4.000	Friuli	S. Vito al Tagliamento (Pordenone), zona industriale Ponte Rosso	4.000
16	624	Consorzio Intercomunale fra Imprese Agricole Tressanti Coop.va a r.l., Borgo Tressanti, Cerignola (Foggia)	Cereali	21.600	Puglia	Cerignola (Foggia), località Borgo Tressanti	21.600

ERRATA-CORRIGE Nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 7 agosto 1992, alla pag. 29, matricola 194, Distilleria F.lli Rossi S.n.c. di Rossi N. e C., con sede in Savignano sul Panaro (Modena), via Magazzeno, 1021, deve leggersi, alla voce «Capacità» hl. *37.800* anziché *17.800* come erroneamente riportato e alla voce «Consistenza» hl. *33.000* anziché *13.000* come erroneamente riportato.

93A3452

REGIONE SICILIA

DECRETO ASSESSORIALE 23 febbraio 1993.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle località Petrazza e Gulfo del comune di Palagonia.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo statuto della regione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della regione siciliana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto l'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;

Vista la circolare assessoriale del 15 ottobre 1991, n. 5000, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana del 7 dicembre 1991, n. 57;

Esaminata la proposta della soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Catania, che, con nota n. 4085/II del 20 maggio 1992, chiede, ai sensi e per gli effetti del già citato art. 5 della legge regionale n. 15/91, che vengano adottate le misure di salvaguardia dell'area che comprende le località Petrazza e Gulfo, situate a sud dell'abitato di Palagonia, nel territorio comunale di Palagonia così distinta e delimitata:

«Il perimetro di vincolo, ricadente interamente nel territorio comunale di Palagonia (fogli di mappa n. 30 e 31), partendo dal punto di incrocio tra il vallone della Scoparina e la strada vicinale Petrazzi, lungo la linea di confine tra le particelle 239 e 119, prosegue verso sud lungo la strada vicinale Petrazzi al confine delle particelle numeri 120, 121, 231, 230, 210, 162, 164, 166, 172, 174, 175, 176, 266, 268, 171, 267, che comprende per intero. Da qui, il perimetro di vincolo, prosegue verso nord, lungo il confine comunale di Militello comprendendo per intero le particelle di confine numeri 267, 161, 148, 140, 141, ricadenti nel foglio di mappa n. 31 e la particella 273, ricadente nel foglio di mappa n. 30.

Quindi lo stesso prosegue verso ovest lungo la linea di confine tra le particelle 273 e 159, 273 e 139, 158 e 139, 158 e 136, 273 e 136, 273 e 152, 157 e 152, 157 e 153, 153 e 273, 273 e 154, 155 e 154, 155 e 272, 208 e 272, 208 e 193, 208 e 192, 258 e 192, 218 e 192, 218 e 206, 218 e 215, 219 e 215, 217 e 215, 217 e 262, 263 e 262, fino al punto di partenza, come da planimetria catastale «*A* allegata»;

Considerato che l'area sopra descritta, nonostante la sua vicinanza al centro abitato di Palagonia a cui è collegata dalla strada che conduce al cimitero comunale, conserva ad oggi, grazie anche alla mancanza di comode vie di accesso, tutte le caratteristiche naturali e paesaggistiche che la contraddistinguono, mantenendo in alcuni punti ancora aspetti selvaggi e presentandosi ancora integra da particolari manomissioni antropiche;

Considerato che la zona comprendente le località Petrazza e Gulfo, nel comune di Biancavilla, risulta di grande interesse geologico, paesaggistico e naturalistico infatti:

dal punto di vista geologico l'area in oggetto è interessata soprattutto da affioramenti lavici pliocenici che mostrano una grande varietà di tipi litologici. I fenomeni effusivi che li hanno prodotti si collegano alle ultime manifestazioni del cosiddetto Vulcanismo Ibleo che si è sviluppato, generalmente, in ambiente di mare poco profondo, dando luogo, generalmente, in occasione di manifestazioni particolarmente intense e durature, ad accumuli che si propagarono anche sopra la superfice del mare.

Nei periodi di intervallo tra le varie eruzioni, l'azione marina instaurava le condizioni per la sussistenza di fenomeni di deposizione e di erosione delle croste scoriacee superficiali delle colate, determinando la formazione di livelli rocciosi detritici a composizione mista con elementi vulcanici e sedimentari.

Contemporaneamente tutto il territorio orientale dell'isola è stato interessato da un movimento di sollevamento isostatico che permetteva l'instaurarsi di locali episodi di deposizione evaporitica in bacini chiusi, testimoniati dalla presenza, nei dintorni dell'area interessata, di calcari evaporitici e gessi

I prodotti lavici affioranti si presentano, come già detto, con una grande varietà di tipi, sia dal punto di vista tessiturale che da quello petrografico; infatti in aggiunta alla generale prevalenza di brecce vulcanoclastiche a grana minuta si rinvengono anche brecce grossolane a «pillows» (cuscini) e subordinate colate laviche.

Particolare importanza rivestono i «pillows» nelle effusioni sottomarine; tali «cuscini lavici» dopo la loro messa in posto si ricoprono di una crosta giallo-bruna di alterazione, formatasi ad opera dell'acqua marina riscaldata e dei gas sviluppatisi dalla lava.

In passato il detrito vetroso ancora fresco fu considerato dallo studioso Sartorius Von Waltershausen un minerale, che fu dallo stesso chiamato palagonite, da Palagonia, località ove infatti si ha la migliore esposizione; allo stesso modo «tufi palagonitici» furono chiamati i depositi di questo tipo di materiale.

Questa denominazione può generare confusione, poiché non si tratta di prodotti piroclastici, ossia di tufi, ma di un deposito formato da croste vetrose prodotte dai «pillows» in via di disfacimento e dalla lava; per depositi di questo tipo lo stesso Rittman propose il termine di «ialoclastite»:

dal punto di vista paesaggistico e naturalistico l'area si presenta morfologicamente molto aspra è tormentata, essa è caratterizzata da alcuni costoni a strapiombo formatisi prevalentemente da lave colonnari. Su uno di questi costoni, singolare è la presenza di una grotta denominata «Grotta dell'Organo», che dà il nome alla omonima valle. Tale nome deriva, infatti, dall'aspetto simile alle canne di un organo che assume i basalto affiorante tutt'intorno.

La vallata è visitabile a piedi, attraverso un impervio viottolo, delimitato da un filare di pioppi, che permette di inoltrarsi fino in fondo e di ammirarne la selvaggia bellezza. All'interno della valle scorre, nei periodi più piovosi dell'anno un piccolo torrente denominato «Vallone della Scoperina». La grotta dell'Organo si

trova proprio in fondo alla vallata, in una posizione molto difficile da raggiungere; si tratta di una caverna naturale di una decina di metri di diametro, con una apertura bassa e lunga che non consente alla luce naturale di entrare agevolmente.

Gli aspetti selvaggi e quasi incontaminati sono inoltre testimoniati dalla presenza di numerose specie di volatili fra i quali la poiana buteo buteo, il falco tinnunculus, l'upupa upupa epox, la coturnice alectoris graeca, etc. Nella zona suddetta è stata inoltre segnalata la presenza di altre specie animali come: volpi, istrici e donnole.

La vegetazione è caratterizzata soprattutto da fichidindia, diversi tipi di piante grasse, finocchi selvatici, asparagi, malva, primule e ciclamini; è tipica di queste zone, inoltre, la pianta di sommacco da cui un tempo si estraeva il tannino, una sostanza che veniva utilizzata per la concia delle pelli.

Considerato che la protezione dell'area sopra descritta sia essenziale, sia per la particolare bellezza e suggestione del paesaggio che per le peculiari caratteristiche geologiche;

Constatato che la zona come sopra descritta è in parte sottoposta a vincolo idrogeologico per effetto dell'art. 1, della legge n. 3267 del 30 dicembre 1923;

Constatato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che la stessa, possedendo caratteristiche paesaggistiche ed ambientali peculiari che la qualificano come area di straordinario interesse tale da doverla salvaguardare da interventi non programmati che possono comprometterla irrimediabilmente, è necessario ed urgente sottoporla ai sensi della legge n. 1497/1939, art. 1, numeri 3 e 4, a vincolo paesaggistico;

Ritenuta la opportunità di garantire condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore dell'area che comprende le località Petrazza e Gulfo, situate a sud dell'abitato di Palagonia nel territorio comunale di Palagonia, che comporterebbe l'irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico e naturalistico individuate, pervenendo alla dichiarazione di immodificabilità temporanea, in applicazione dell'art. 5 della legge regionale n. 15/91;

Ritenuto che alla dichiarazione di immodificabilità temporanea interessante il territorio suddetto, debba far seguito l'emanazione di una adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, e dell'art. 1-*bis* della legge n. 431/85, mediante la redazione di un piano territoriale paesistico e comunque non oltre il termine di anni due dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana;

Per tali motivi;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni espresse in premessa, l'area che comprende le località Petrazza e Gulfo, situate a sud dell'abitato di Palagonia, nel territorio comunale di Palagonia, descritta come sopra e delimitata nella planimetria catastale *A*, che forma parte integrante del presente decreto, è dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, numeri 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9, numeri 4 e 5, del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.

Art. 2.

Al fine di garantire le migliori condizioni di tutela, sono vietate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge regionale 30 maggio 1991, n. 15, fino all'approvazione del piano territoriale paesistico e comunque non oltre il termine di anni due dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana, ogni modificazione dell'assetto del territorio, nonché qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore dell'area che comprende le località Petrazza e Gulfo, situate a sud dell'abitato di Palagonia, nel territorio comunale di Palagonia, sopra descritta e così delimitata:

«Il perimetro di vincolo, ricadente interamente nel territorio comunale di Palagonia (fogli di mappa n. 30 e n. 31), partendo dal punto di incrocio tra il vallone della Scoparina e la strada vicinale Petrazzi, lungo la linea di confine tra le particelle 239 e 119, prosegue verso sud lungo la strada vicinale Petrazzi al confine delle particelle numeri 120, 121, 231, 230, 210, 162, 164, 166, 172, 174, 175, 176, 266, 268, 171, 267, che comprende per intero. Da qui il perimetro di vincolo prosegue verso nord, lungo il confine comunale di Militello, comprendendo per intero le particelle di confine numeri 267, 161, 148, 140, 141, ricadenti nel foglio di mappa n. 31 e la particella 273, ricadente nel foglio di mappa n. 30.

Quindi lo stesso prosegue verso ovest lungo la linea di confine tra le particelle 273 e 159, 273 e 139, 158 e 139, 158 e 136, 273 e 136, 273 e 152, 157 e 152, 157 e 153, 153 e 273, 273 e 154, 155 e 154, 155 e 272, 208 e 272, 208 e 193, 208 e 192, 258 e 192, 218 e 192, 218 e 206, 218 e 215, 219 e 215, 217 e 215, 217 e 262, 263 e 262, fino al punto di partenza, come da planimetria catastale *A* allegata"».

Art. 3.

Il presente decreto sara pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana, unitamente alla planimetria catastale *A*, ai sensi degli articoli 4 della legge n. 1497/1939 e 12 del regio decreto n. 1357/1940, sopra citati.

Una copia della Gazzetta ufficiale della regione siciliana, contenente il presente decreto, sara trasmessa, entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente soprintendenza, al comune di Palagonia perché venga affissa per mesi tre all'albo pretorio del comune stesso.

Altra copia della predetta Gazzetta, assieme alla planimetria della zona vincolata, sarà contemporaneamente depositata presso l'ufficio del comune di Palagonia, ove gli interessati potranno prenderne visione.

La soprintendenza competente comunicherà a questo assessorato la data della effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo del comune di Palagonia.

Palagonia, 23 febbraio 1993

L'assessore: FIORINO

ALLEGATO

93A3356

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 9 giugno 1993, n. **5096/M/8/(9)/Uff. 1°.**

Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Misure organizzative per l'esercizio del diritto di accesso.

Al Dipartimento della pubblica sicurezza
Alla Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale
Alla Direzione generale dell'amministrazione civile
Alla Direzione generale degli affari dei culti
Alla Direzione generale dei servizi civili
Alla Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi
All'Ufficio centrale per gli affari legislativi e le relazioni internazionali
All'Ufficio centrale per i problemi delle zone di confine e delle minoranze etniche

Il capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, introduce nell'ordinamento il principio generale dell'accessibilità ai documenti amministrativi da parte di chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

In attuazione della previsione di cui all'art. 24, comma 2, della predetta legge, il Governo ha adottato il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, recante la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto in esame.

Dalla cennata normativa, sia legislativa che regolamentare, scaturisce, tra l'altro, il dovere per ciascuna amministrazione di adottare adeguate misure organizzative per il più agevole esercizio del diritto di accesso da parte dell'interessato.

Al fine di delineare gli interventi a tal uopo necessari, un gruppo di lavoro, costituito all'interno della commissione interdirezionale di studio della legge n. 241 e composto da rappresentanti di questo Gabinetto, del Dipartimento della pubblica sicurezza e delle Direzioni generali del personale e della protezione civile, ha elaborato un documento — nel quale vengono tracciati i vari aspetti della materia in relazione alle esigenze organizzative di questa Amministrazione — fatto proprio, poi, dalla stessa commissione interdirezionale.

Come comunicato con nota pari numero del 2 aprile scorso, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha altresì risolto recentemente la questione dei costi di riproduzione e delle tariffe da applicare per il rilascio di copia dei documenti ai quali l'interessato intende accedere, fissando, tra l'altro, una tariffa omnicomprensiva da corrispondere mediante applicazione di marche da bollo ordinarie.

Definita la questione da ultimo ricordata e sulla base di quel documento, occorre procedere all'individuazione delle misure organizzative necessarie per il concreto esercizio del diritto di accesso, che tengano conto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 22, comma 3, della legge n. 241 e dal richiamato regolamento governativo, dei percorsi che il cittadino può intraprendere per accedere agevolmente al documento che lo interessa in relazione alle peculiarità strutturali e funzionali della sede centrale e di quelle periferiche dell'Amministrazione dell'interno.

Nel fornire al riguardo le linee di indirizzo di seguito riportate, si pregano codesti uffici, nell'ambito delle rispettive competenze, di voler impartire — attenendosi ad esse — agli uffici centrali e periferici interessati ogni più opportuna disposizione atta a consentire l'agevole esercizio del diritto di accesso nei confronti degli atti e dei documenti in possesso di questa Amministrazione.

1) *Ufficio per le informazioni sulle modalità di esercizio del diritto di accesso.*

Lo spirito della disciplina in esame, improntato alla più ampia apertura e disponibilità della pubblica amministrazione verso il cittadino, suggerisce di affrontare subito il tema del primo contatto tra utente ed ufficio pubblico — consistente nella presentazione dell'istanza di accesso — momento questo particolarmente delicato, che dovrà essere reso il meno difficoltoso e disagevole possibile.

In tale ottica, per quanto concerne l'Amministrazione centrale, l'Ufficio relazioni pubbliche del Ministero, ubicato al piano terra del palazzo Viminale, fornirà agli interessati le notizie per l'individuazione dell'ufficio — tra quelli indicati nell'unito elenco (allegato 1) — incaricato di dare le informazioni sulle modalità di esercizio del diritto di accesso e sui relativi costi, nonché di indicare, in relazione all'oggetto della richiesta, l'ufficio competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente.

Tale soluzione si rende necessaria in virtù della constatazione che l'ufficio relazioni pubbliche, allo stato attuale, non sarebbe in grado, per la tipologia della struttura, di espletare le funzioni suddescritte.

Gli uffici intermedi così individuati — corrispondenti agli uffici coordinamento ed affari generali delle singole Direzioni generali — potranno, invece, assicurare un idoneo servizio di informazione a favore degli interessati, ai quali andrà, tra l'altro, indicato con precisione l'ufficio destinatario dell'istanza di accesso.

È evidente che il sistema delineato, che tiene conto dell'attuale struttura ministeriale, potrà essere modificato ove la medesima venga sottoposta a revisione in conseguenza di nuove disposizioni legislative ovvero in relazione al mutamento delle esigenze organizzative.

Al fine di una ancor più agevole individuazione, da parte degli interessati, degli uffici competenti, l'ufficio relazioni pubbliche dovrà disporre di un elenco sistematico contenente tutte le unità organizzative dell'apparato ministeriale con l'indicazione delle rispettive competenze e dell'ubicazione delle stesse.

A tal uopo, gli uffici in indirizzo vorranno far pervenire un quadro prospettico comprensivo degli elementi ora descritti all'ufficio organizzazione della Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale.

Per le sedi periferiche dell'Amministrazione, si ritiene invece preferibile demandare ai relativi dirigenti l'individuazione, nell'ambito delle rispettive strutture organizzative, dell'ufficio incaricato di fornire tutte le informazioni sulle modalità di esercizio del diritto di accesso e sui relativi costi, nonché di indicare l'ufficio competente a formare o a detenere stabilmente l'atto conclusivo del procedimento.

Ciò in virtù dell'opportunità di consentire alla sede periferica la scelta del modello organizzativo più consono alla singola realtà locale.

Sempre allo scopo del più agevole esercizio del diritto di accesso da parte del cittadino, le sedi periferiche dovranno curare la divulgazione, con i mezzi ritenuti più idonei (tra gli altri, targhe segnaletiche all'interno delle sedi, distribuzione di opuscoli, comunicati stampa, ecc.), delle informazioni relative agli uffici, alle rispettive competenze e all'ubicazione degli stessi.

In tutti i casi, nei locali degli uffici per le relazioni con il pubblico, eventualmente istituiti, nonché in quelli degli uffici incaricati di fornire le informazioni sul diritto di accesso, dovrà essere posto a disposizione dei cittadini materiale informativo circa le categorie di documenti relativi ai procedimenti di competenza degli uffici di appartenenza (Ministero, prefetture, questure, comandi provinciali dei Vigili del fuoco, ecc.), le tariffe da corrispondere per il rilascio di copie di documenti, i moduli per la richiesta di accesso ai documenti ed ogni altra informazione utile all'accesso.

2) *Presentazione dell'istanza di accesso.*

Circa le modalità di presentazione della domanda di accesso, il decreto del Presidente della Repubblica n. 352/92 detta, agli articoli 3 e 4, una disciplina puntuale ed esauriente, in particolare per quanto riguarda l'accesso informale.

In tal caso e rinviando al predetto art. 3, la richiesta potrà essere rivolta verbalmente ed accolta immediatamente con la contestuale effettuazione dell'accesso.

In virtù dell'art. 4 del nominato decreto presidenziale, l'istanza formale di accesso, se consegnata personalmente dall'interessato, verrà presentata all'ufficio competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente, che sarà tenuto a rilasciare ricevuta e ad apporre sulla richiesta il timbro con la data di presentazione, data dalla quale decorrerà — in conformità al comma 5 dello stesso art. 4 — il termine di trenta giorni per la conclusione del procedimento.

Non è inutile sottolineare che le istanze di cui si tratta dovranno essere compilate in modo da rendere possibile l'individuazione del documento oggetto dell'accesso nonché l'identificazione del richiedente e la prova dell'interesse personale.

Per le richieste pervenute a mezzo del servizio postale, la data di presentazione sarà quella in cui l'istanza perviene all'ufficio competente, il quale ultimo provvederà ad inoltrare immediatamente all'interessato che l'abbia richiesto la ricevuta dell'istanza.

È ovvio che non potranno essere prese in considerazione richieste generiche che non consentano l'identificazione del documento cui si vuole accedere, fermo restando il dovere dell'ufficio competente di facilitarne l'individuazione.

Nel caso di richiesta irregolare od incompleta l'ufficio competente, entro dieci giorni, dovrà darne tempestiva comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento od altro mezzo idoneo ad accertarne la ricezione.

In tal caso il termine iniziale decorrerà dalla data di ricezione da parte dell'ufficio competente della richiesta regolarizzata o completata.

Le istanze erroneamente indirizzate ad ufficio diverso da quello competente verranno immediatamente trasmesse a quest'ultimo.

3) *Identificazione dei soggetti che esercitano il diritto di accesso.*

All'atto della presentazione dell'istanza di accesso, i richiedenti dovranno esibire preventivamente un valido documento di identificazione.

Coloro che eserciteranno lo stesso diritto ma in rappresentanza di persone giuridiche e di enti, oltre al documento di identificazione personale, dovranno produrre idoneo titolo che attesti il proprio potere rappresentativo.

Nel caso di rappresentanza di persone fisiche (a parte i casi di rappresentanza legale), tale titolo consisterà in un atto di delega dell'interessato, la cui sottoscrizione dovrà essere autenticata a norma dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

L'identificazione del richiedente andrà effettuata da parte dell'ufficio competente ad esaminare la richiesta di accesso.

In relazione a ciò, al fine di facilitare, presso gli uffici ministeriali, i cennati adempimenti, l'Ispettorato generale di pubblica sicurezza del Viminale provvederà a rilasciare fotocopia del documento depositato presso lo stesso Ispettorato al momento dell'ingresso nel compendio, sulla quale verrà posto il timbro e la firma dell'operatore incaricato. Lo stesso sistema potrà essere adottato negli altri uffici ove vengono effettuate analoghe operazioni di controllo al momento dell'ingresso del pubblico.

4) *Accoglimento della richiesta di accesso Rifiuto, limitazione o differimento dell'accesso.*

L'atto con il quale si informa dell'accoglimento della richiesta di accesso dovrà contenere l'indicazione dell'ufficio, completa della sede presso cui rivolgersi, nonché di un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a 15 giorni, per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia.

Come stabilito dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 352/92, l'atto di rifiuto, limitazione o differimento dell'accesso richiesto in via formale dovrà essere adeguatamente motivato.

5) *Rilascio copie e rimborso delle spese di riproduzione.*

Nel momento in cui la domanda di accesso verrà accolta, l'interessato potrà consultare ed estrarre copia del documento dichiarato accessibile.

A proposito delle tariffe da applicare per il rilascio di copie di documenti, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha fissato un corrispettivo omnicomprensivo (costo della carta, spese di funzionamento del fotoriproduttore, ecc.) in lire 500 per il rilascio da 1 a 2 copie, in lire 1000 da 2 a 4 copie e così di seguito, da corrispondere mediante applicazione di marche da bollo ordinarie da annullare con il datario a cura dell'ufficio ricevente l'istanza di accesso.

6) *Modalità di esercizio dell'accesso.*

La visione del documento oggetto della richiesta di accesso avrà luogo presso l'ufficio che lo ha formato o che lo detiene in forma stabile. Potranno anche destinarsi locali idonei per un agevole esame dei documenti, curando tuttavia che vengano adottate le opportune misure di vigilanza.

In caso di accesso a documenti mediante estrazione di copie ovvero a documenti raccolti o conservati mediante strumenti informatici, l'accesso sarà consentito esclusivamente con l'ausilio di personale dell'Amministrazione. Ove tecnicamente possibile, copia dei dati informatizzati potrà essere rilasciata sugli appositi supporti forniti dal richiedente.

Trascorso il periodo indicato nella comunicazione di accoglimento della domanda, di cui al punto 4), senza che il richiedente abbia preso visione del documento, lo stesso, ove vorrà accedere al medesimo documento, dovrà presentare una nuova richiesta.

7) *Archivi delle istanze di accesso.*

In attuazione dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 352/92, presso gli archivi di ciascun ufficio dovranno istituirsi apposite sezioni per l'archiviazione delle richieste di accesso, se possibile con sistemi automatizzati.

In attesa della realizzazione generalizzata dell'automazione, in ciascun archivio si dovrà comunque provvedere a registrare i dati (soggettivi, oggettivi e cronologici) delle richieste di accesso e dei relativi procedimenti.

Tali dati verranno raccolti ed aggregati dagli uffici indicati nell'art. 1, mentre, a livello periferico, andranno trasmessi da ciascun ufficio dell'Amministrazione alla prefettura territorialmente competente, per una loro aggregazione su base provinciale.

Gli uffici a competenza territoriale regionale, analogamente, forniranno i medesimi dati alla prefettura che ha sede nel capoluogo di regione.

Gli uffici del Ministero e le prefetture, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento ministeriale ex art. 24, comma 4, della legge n. 241 sulle categorie di documenti inaccessibili (in corso di emanazione), comunicheranno ogni sei mesi tali dati all'Ufficio organizzazione della Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale, la quale avrà il compito di tenere il registro dei dati complessivi concernenti i procedimenti di accesso che hanno interessato tutta l'Amministrazione dell'interno.

* * *

Tutto ciò premesso, non può nascondersi che la finalità precipua delle linee di indirizzo brevemente tracciate consiste nel rendere esercitabile, immediatamente e concretamente, il diritto di accesso ai documenti amministrativi da parte dei cittadini, in virtù della convinzione che la generalizzata e diffusa possibilità di conoscere l'azione e l'organizzazione amministrativa costituisce strumento indispensabile per assicurare la legalità dell'ordinamento nonché la trasparenza e l'imparzialità nel processo di formazione delle determinazioni amministrative.

In tale prospettiva, si confida nella puntuale collaborazione che codesti uffici vorranno prestare nel seguire le problematiche emergenti dalla fase di prima attuazione della normativa più volte richiamata, avendo cura di rimuovere gli eventuali ostacoli alla piena funzionalità dei moduli organizzativi delineati con la presente direttiva.

Nell'allegare, da ultimo, gli schemi dei prestampati che si suggerisce di adottare per la più efficace semplificazione delle procedure (allegato 2), si gradirà ricevere, entro il

mese di dicembre del corrente anno e successivamente ogni sei mesi, una relazione sullo stato di attuazione dell'istituto dell'accesso, non mancando di segnalare carenze e disfunzioni riscontrate nel corso dell'applicazione della disciplina in parola.

Si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione e risposta.

Il Ministro: MANCINO

ALLEGATO 1

Gabinetto dell'on. Ministro: Ufficio I.

Dipartimento della pubblica sicurezza: segreteria del Capo della Polizia - Ufficio I - affari generali e coordinamento.

Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale: ufficio coordinamento e affari generali.

Direzione generale dell'amministrazione civile: ufficio coordinamento e affari generali.

Direzione generale degli affari dei culti: ufficio coordinamento e affari generali.

Direzione generale dei servizi civili: ufficio coordinamento interno e affari generali.

Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi: ufficio coordinamento e affari generali.

Ufficio centrale per gli affari legislativi e le relazioni internazionali: ufficio coordinamento e affari generali.

Ufficio centrale per i problemi delle zone di confine e delle minoranze etniche: Ufficio coordinamento e affari generali.

ALLEGATO 2

FAC-SIMILE DELL'ISTANZA DI ACCESSO FORMALE
(art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352)

Al Ministero dell'interno - Direzione generale
(...)

oppure

Alla prefettura/questura/comando provinciale Vigili del fuoco di
(...)

OGGETTO: ....

Il sottoscritto (..................................), nato a (.........................), residente in (.........................), via (.................................), munito di documento di identificazione n. (..............), chiede, in qualità di (.........................), di prendere visione e/o estrarre copia, nei modi indicati da codesto Ministero (oppure Prefettura, ecc.), dei seguenti documenti:

1) (..)
2) (..)
3) (..)

Allega l'unita documentazione atta a comprovare la propria legittimazione ad esercitare il diritto di accesso di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

(Data) ....

(Firma)

....

93A3455

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

CIRCOLARE 10 giugno 1993, n. 9.

Decreto ministeriale 2 giugno 1992, n. 339, modificato con decreto ministeriale 9 febbraio 1993, n. 72. Modalità di applicazione.

All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA)
All'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE)
All'Unioncamere
Alla Coldiretti
Alla Confagricoltura
Alla CIA
All'UNAPOA
All'UNAPRO
All'UIAPOA
Alla CONFCOMMERCIO
All'ANEOIA
All'ANIPO
Alla Confcooperative
All'AGCI
All'UNCI
Alla Lega delle cooperative
Alla FIAMCLAF
All'ANDMI

Ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 9 febbraio 1993, n. 72 che ha modificato il comma 4 dell'art. 8 del decreto ministeriale 2 giugno 1992 n. 339 si dispone che la sede della commissione di valutazione, delle domande di iscrizione nel registro degli operatori, sarà istituita presso l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) - via Palestro, 81 - 00185 Roma.

In attesa che il lavoro di rilascio delle autorizzazioni delle attività di condizionamento della predetta commissione venga svolto, si ritiene necessario, al fine di dare immediato avvio all'attività di controllo, istituire un registro provvisorio dei soggetti cui è consentito l'attività di commercializzazione sul mercato interno (territorio nazionale e comunitario).

Tali soggetti sono definiti all'art. 2 del regolamento CEE n. 2251/92:

lettera *h)* «operatore» - qualsiasi persona fisica o giuridica, che presenta una merce di origine comunitaria o immessa in libera pratica, ai fini della commercializzazione sul territorio della Comunità o dell'esportazione verso Paesi terzi;

lettera *i)* «importatore» - qualsiasi persona fisica o giuridica, che presenta una merce in provenienza da Paesi terzi ai fini dell'introduzione nel territorio doganale della Comunità.

Gli operatori hanno l'obbligo di notificare, all'ufficio dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero - ICE competente territorialmente (allegato 1), tutte le informazioni necessarie per l'esecuzione dei controlli utilizzando il modello di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale 9 febbraio 1993, n. 72.

I prodotti ortofrutticoli di produzione italiana, soggetti a norme comuni di qualità, commercializzati all'interno del territorio comunitario oltre ad essere selezionati, condizionati ed etichettati secondo le modalità previste dalle menzionate norme comuni, devono essere scortati dal documento comprovante la notifica di spedizione, o dal certificato di controllo qualora siano stati sottoposti a verifica da parte dei funzionari ICE all'atto della spedizione.

Si riporta un modello di etichetta (allegato 2) ottemperante le indicazioni previste dalle norme comuni di qualità registro degli operatori. Inoltre deve essere riportato il numero identificativo del centro di condizionamento cui, l'operatore non possessore di impianti, si appoggia per la lavorazione del proprio prodotto.

Gli «importatori» hanno l'obbligo di notificare tempestivamente all'ICE, secondo le modalità previste dall'art. 9 del regolamento CEE n. 2251/92 le partite di prodotti ortofrutticoli provenienti dai Paesi terzi che intendono introdurre nel territorio doganale della Comunità.

Sia gli «operatori» che gli «importatori», per poter esercitare le attività di commercializzazione di propria competenza devono essere iscritti nell'apposito registro di cui all'art. 8 del decreto ministeriale n. 72 che introduce il nuovo art. 12-*bis* nel decreto ministeriale n. 339.

Tale registro sarà composto dalle seguenti rubriche:

operatori:
grossisti di mercato;
grossisti fuori mercato;
centrali di acquisto della grande distribuzione;
associazioni dei produttori condizionatori-speditori in area comunitaria;
speditori condizionatori in area comunitaria;
speditori in area comunitaria;
associazioni dei produttori condizionatori-esportatori verso Paesi extracomunitari;
esportatori condizionatori verso Paesi extracomunitari;
esportatori verso Paesi extracomunitari;

importatori.

Per essere inclusi nel registro gli operatori dovranno presentare la domanda, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) - Via Palestro n. 81 - 00185 Roma.

La domanda dovrà essere compilata secondo le modalità previste dal modello (allegato 3), allegato alla presente circolare, ed essere corredata da:

1) certificato di iscrizione alla competente camera di commercio, industria ed artigianato ed agricoltura abilitante all'attività di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli;

2) certificato antimafia.

I produttori che commercializzano il prodotto della propria azienda dovranno corredare la domanda di:

1) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 4, legge 4 gennaio 1968, n. 15, riportante dati ed informazioni circa le superfici investite nelle singole colture o equivalente idonea documentazione;

2) certificato antimafia.

I soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, 5 e 6 del decreto ministeriale n. 339 presenteranno la domanda all'AIMA, con il modello allegato, per l'esercizio dell'attività di condizionamento, corredata di tutta la documentazione prevista dal citato decreto ministeriale; gli operatori che non hanno la disponibilità di impianti di condizionamento, ma che comunque condizionano il proprio prodotto avvalendosi delle strutture di terzi, devono indicare, nella predetta domanda, l'ubicazione del centro di condizionamento e il nominativo del proprietario degli impianti; gli operatori iscritti all'albo nazionale degli esportatori potranno presentare la domanda di iscrizione per l'attività di condizionamento facendo riferimento alla documentazione presente presso il citato albo integrandola con i documenti previsti dal decreto ministeriale n. 339.

Infine riguardo le richieste di esenzione previste dall'art. 6 del regolamento n. 2251/92 (operatori esentati dal controllo all'atto della spedizione) l'Istituto per il commercio estero, fisserà successivamente, con propria circolare le modalità di presentazione della relativa domanda ed i critèri per l'ottenimento dell'esenzione. Le domande saranno prese in esame dal gruppo misto di valutazione AIMA - ICE, previsto dal comma 2 dell'art. 6 del decreto ministeriale n. 72 del 9 febbraio 1993.

In applicazione del regolamento CEE n. 2251/92, che prevede che l'attività di controllo deve essere svolta in tutte le fasi di commercializzazione degli ortofrutticoli, i mercati all'ingrosso espleteranno i controlli di qualità di loro competenza, secondo le modalità espresse dal citato regolamento, direttamente con i propri funzionari e in collaborazione con i funzionari dell'ICE.

Le irregolarità, relative al mancato rispetto delle norme di qualità dei prodotti ortofrutticoli, da parte degli operatori o chi per essi, che dovessero essere riscontrate all'atto dei controlli nei luoghi di commercializzazione, saranno sanzionate in base alle disposizioni previste nella legge n. 268 del 13 maggio 1967.

Il Ministro: DIANA

ALLEGATO I

ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO(I.C.E.)
SEDE CENTRALE
VIA LISZT,21
00144 ROMA
TEL. (06) 59921
TLX. 610160 616488 616489 ICERM I
TLFAX. (06) 59926899
TELEGR.
NOTE ALTRO N.RO FAX (06) 59926900

EMILIA ROMAGNA

- BOLOGNA

VIA MILAZZO,17
40121 BOLOGNA
TEL. (051) 255106
TLX. 510097 ICEBO I
TLFAX. (051) 255688
TELEGR.

- RAVENNA

VIA CESAREA,14
48100 RAVENNA
TEL. (0544) 62223
TLX. 550379 ICERA I
TLFAX. (0544) 62304
TELEGR.

- FERRARA

VIA MARIO POLEDRELLI,1B
44100 FERRARA
TEL. (0532) 205215 / 47668
TLX. 511679 ICEFE I
TLFAX. (0532) 210358
TELEGR.

- FORLI'

VIALE DELLA LIBERTA, 54
47100 FORLI'
TEL. (0543) 30596
TLX. 550460 ICEFO I
TLFAX. (0543) 27064
TELEGR.

FRIULI VENEZIA GIULIA

- TRIESTE

VIA GENOVA,9
34121 TRIESTE
TEL. (040) 6707111
TLX. 460183 ICETS I
TLFAX. (040) 364258
TELEGR.
NOTE : FAX SEZIONE AGRICOLA 040-364258
FAX SEZIONE COMMERCIALE 040-3783095

- UDINE

VIALE UNGHERIA,7
33100 UDINE
TEL. (0432) 505245 / 505348
TLX. 461262 ICEUD I
TLFAX. (0432) 507369
TELEGR.

LIGURIA

- GENOVA

Via Ravasco, 10/U9
Torre Nuova Carignano-Centro dei Liguri
16128 GENOVA
TEL. (010) 543112 / 566596
TLX. 271330 ICEGE I
TLFAX. (010) 542094
TELEGR.
NOTE : SEDE REGIONALE

- SAVONA

Via Gramsci, 8/1
CASELLA POSTALE 314
17100 SAVONA
TEL. (019) 821078 / 821098
TLX. 283148 ICESV I
TLFAX. (019) 850796
TELEGR.

LOMBARDIA

- MILANO

Corso Magenta, 59
20123 MILANO
TEL. (02) 480441 / 4813847
TLX. 333418 310432 ICEMI I
TLFAX. (02) 48005523
TELEGR.
NOTE : FAX 02/4816494
PROGETTO MODA 02/4815096
JAPAN BUSINESS GROUP
SEDE REGIONALE

PIEMONTE

- TORINO

Piazza Castello, 113
10121 TORINO
TEL. (011) 5627588 / 5627796
TLX. 220019 ICETO I
TLFAX. (011) 5625689
TELEGR.
NOTE SEDE REGIONALE

- CUNEO

Via Statuto n.6
12100 CUNEO
TEL. (0171) 602145 / 698571
TLX. 212426 ICECN I
TLFAX. (0171) 66915
TELEGR.

VALLE D'AOSTA

- VALLE D'AOSTA(COMPETENTE UFF.ICE TORINO)

Piazza Castello,113
10121 TORINO
TEL. (011) 5627588 / 5627796
TLX. 220019 ICETO I
TLFAX. (011) 5625689
TELEGR.

TRENTINO ALTO ADIGE

- BOLZANO

P.ZZA WALTHER,22
Casella Postale 298
39100 BOLZANO
TEL. (0471) 970097 / 971589
TLX. 400448 ICEBZ I
TLFAX. (0471) 976369
TELEGR.

- TRENTO

P.zza L. Da Vinci, 2
Casella Postale 354
38100 TRENTO
TEL. (0461) 980187 / 980052
TLX. 401101 ICETN I
TLFAX. (0461) 980052
TELEGR.

VENETO

- VENEZIA

SESTIERE S. CROCE 1783
CALLE DEL MEGIO
30135 VENEZIA
TEL. (041) 5240689 / 5240691
TLX. 410640 ICEVE I
TLFAX. (041) 5240690
TELEGR.
NOTE SEDE REGIONALE

- VERONA

VIALE DEL LAVORO,8
37136 VERONA
CASELLA POSTALE SUCC. 11
37100 VERONA
TEL. (045) 8201155
TLX. 481417
TLFAX. (045) 8203233
TELEGR.

- ROVIGO

P.zza Torquato Fraccon, 17
45100 ROVIGO
TEL. (0425) 25593 / 25690
TLX. 430846 ICERO I
TLFAX. (0425) 369015
TELEGR.

C E N T R O

LAZIO

- UFFICIO REGIONALE DEL LAZIO

VIA LISZT,21
00144 ROMA-EUR
TEL. (06) 59926849 / 5992218
TLX.
TLFAX. (06) 6629
TELEGR.
NOTE C/O LA SEDE CENTRALE

- FROSINONE

P.le De Matthaeis, 41
Grattacielo Edera
03100 FROSINONE
TEL. (0775) 872528
TLX. 612054 ICEFR I
TLFAX. (0775) 270912
TELEGR.

- LATINA

Via Umberto I, 62
04100 LATINA
TEL. (0773) 663810 / 663854
TLX. 680827 ICELT I
TLFAX. (0773) 662404
TELEGR.

MARCHE

- ANCONA

LUNGOMARE VANVITELLI,6
60121 ANCONA
TEL. (071) 200750 / 203413 / 2070251
TLX. 560267 ICEAN I
TLFAX. (071) 203413
TELEGR.
NOTE SEDE REGIONALE

- S.BENEDETTO DEL TRONTO

Viale De Gasperi, 46
63039 S.BEN.DEL TRONTO
TEL. (0735) 83933
TLX. 561692 ICESBT I
TLFAX. (0735) 83841
TELEGR.

TOSCANA

- FIRENZE

Via Quintino Sella, 67\69
50136 FIRENZE
TEL. (055) 661813 / 661814
TLX. 571310 ICEFI I
TLFAX. (055) 669475
TELEGR.
NOTE . SEDE REGIONALE

- PISA

Via Puccini, 21
56125 PISA
TEL. (050) 28274
TLX. 590313 ICEPI I
TLFAX. (050) 20087
TELEGR.

UMBRIA

- PERUGIA

Via R. D'Andreotto, 57
06124 PERUGIA
TEL. (075) 5003858 / 5003868
TLX. 661099 ICEPG I
TLFAX. (075) 5003824
TELEGR.
NOTE SEDE REGIONALE

M E Z Z O G I O R N O

ABRUZZO

- PESCARA

P.zza della Rinascita,51
Casella Postale 167
65100 PESCARA
TEL. (085) 4216673 /36136/ 4212051
TLX. 600848 ICEPE I
TLFAX. (085) 295378
TELEGR.
NOTE SEDE REGIONALE

MOLISE

- MOLISE (COMPETENTE UFF.ICE BARI)

P.zza Massari, 6 - Palazzo Diana
Casella Postale 386
70122 BARI
TEL. (080) 5213374
TLX. 810320 ICEBA I
TLFAX. (080) 5242482
TELEGR.

BASILICATA

- BASILICATA (COMPETENTE UFF.ICE BARI)

P.zza Massari,6 - Palazzo Diana
Casella Postale 386
70122 BARI
TEL. (080) 5213374
TLX. 810320 ICEBA I
TLFAX. (080) 5242482
TELEGR.

CALABRIA

- REGGIO CALABRIA

Corso Garibaldi, 187
Casella Postale 153
89100 REGGIO CALABRIA
TEL. (0965) 813360 / 812697
TLX. 890125 ICERC I
TLFAX. (0965) 26596
TELEGR.
NOTE : SEDE REGIONALE

- COSENZA

Piazza Loreto, 35
Casella Postale 329
87100 COSENZA
TEL. (0984) 35555
TLX. 800076 ICECS I
TLFAX. (0984) 482968
TELEGR.

CAMPANIA

- NAPOLI

C.so Meridionale, 58 -Pal. Borsa Merci
Casella Postale 2184
80143 NAPOLI
TEL. (081) 283411 / 283374 / 5538557
TLX. 710599 INACE I
TLFAX. (081) 207769
TELEGR.
NOTE : SEDE REGIONALE

- SALERNO

Via G.V. Quaranta, 8
Scala A - Piano V
84100 SALERNO
TEL. (089) 224433
TLX. 722101 ICESA I
TLFAX. (089) 224375
TELEGR.

- AVELLINO

C.SO VITT. EMANUELE,204/A
83100 AVELLINO
TEL. (0825) 35989
TLX. 721299 ICEAV I
TLFAX. (0825) 781558
TELEGR.

- CASERTA

Via Ferrarecce, 75
Scala 13 - Int.18
81100 CASERTA
TEL. (0823) 328960
TLX. 721222 ICECE I
TLFAX. (0823) 325826
TELEGR.

PUGLIA

- BARI

Piazza Massari, 6 - Palazzo Diana
Casella Postale 386
70122 BARI
TEL. (080) 5213374
TLX. 810320 ICEBA I
TLFAX. (080) 5242482
TELEGR.
NOTE COMPETENTE PER IL MOLISE E LA BASILICATA
SEDE REGIONALE

- FOGGIA

Via Zara, 15
71100 FOGGIA
TEL. (0881) 622641
TLX. 810830 INACE I
TLFAX. (0881) 671418
TELEGR.

- TARANTO

Piazza Dante, 24
(P.le pedonale Bestat)
74100 TARANTO
TEL. (099) 376408
TLX. 860117 ICETA I
TLFAX. (099) 376408
TELEGR.

SARDEGNA

- CAGLIARI

Via Cavalcanti, 8
09128 CAGLIARI
TEL. (070) 494111
TLX. 790209 ICECA I
TLFAX. (070) 400951
TELEGR.
NOTE . SEDE REGIONALE

SICILIA

- PALERMO

Via Roma, 457
Casella Postale 108
90139 PALERMO
TEL. (091) 321744
TLX. 910209 ICEPA I
TLFAX. (091) 582289
TELEGR.
NOTE SEDE REGIONALE

- MESSINA

VIA LA FARINA,40
Isolato 196
98123 MESSINA
TEL. (090) 2932933
TLX. 980103 ICEME I
TLFAX. (090) 2937807
TELEGR.

- SIRACUSA

VIA EUMELO, 80
Casella Postale 129
96100 SIRACUSA
TEL. (0931) 69077
TLX. 970245 ICE SR I
TLFAX. (0931) 61781
TELEGR.

- CATANIA

P.ZZA ROMA,9
95125 CATANIA
TEL. (095) 446853 / 448459
TLX. 970304 ICECT I
TLFAX. (095) 437148
TELEGR.

ALLEGATO 2

1	Speditore :	2
		Reg.Operatori 3 N°
4	Prodotto: 5	Centro Condiz.6 N°
	Varietà: 7	CAT:
	Origine: 8	Calibro 7

LEGENDA:

1: Marchio INE per i prodotti non destinati al mercato nazionale e n° ANE
2: Marchio d'impresa (eventuale)
3: N° di registro previsto dall'art.11, par. 3 del Reg.CEE 2251/92
4: Logo CEE riservato alle aziende di cui all'art.6 del Reg.CEE 2251/92
5: Indicazione della specie
6: Centri di condizionamento di cui ai D.M.339/92 e D.M.72/93
7: Quando previsti dalle norme di qualità
8: Indicazione della Regione (Italia)

ALLEGATO 3

DOMANDA DI ISCRIZIONE

ALL'AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO (AIMA)
Commissione di valutazione per l'iscrizione nel registro degli operatori
ed importatori per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli.
Via Palestro n. 81 - 00185 ROMA

Il sottoscritto/La sottoscritta ditta ______________________

Luogo e data di nascita ______________________

Codice Fiscale o Partita I.V.A. ______________________

Legale rappresentante ______________________

con sede in ______________________ Prov. di ______

via (o piazza, ecc.) ______________________ n ______

telefono ____________ telefax ____________ Telex ______

Sede legale in ______________________ Prov. di ______

via (o piazza, ecc.) ______________________ n ______

telefono ____________ telefax ____________ Telex ______

(*) impianto di condizionamento in ______________________ Prov. ______

di proprietà di ______________________

via (o piazza, ecc.) ______________________ n ______

impianto di condizionamento in ______________________ Prov. ______

di proprietà di ______________________

via (o piazza, ecc.) ______________________ n ______

impianto di condizionamento in ______________________ Prov. ______

di proprietà di ______________________

via (o piazza, ecc.) ______________________ n ______

(*) In caso di richiesta di iscrizione di operatori che non hanno la disponibilità di impianti di condizionamento indicare, se del caso, in quale impianto si intende condizionare la propria merce.

CHIEDE

di essere iscritto/a al registro degli operatori od importatori di prodotti ortofrutticoli di cui all'art. 12 bis del D.M. n. 339 del 2 giugno 1992 modificato dal D.M. n. 72 del 9 febbraio 1993.

A TAL FINE COMUNICA CHE LA DITTA

commercializza i seguenti prodotti______________________________

____

DICHIARA

Di avere/non avere la disponibilità di impianti di condizionamento con le seguenti caratteristiche:(**)

- *Magazzino superficie coperta mq.*________
- Magazzino superficie scoperta mq.________
- Elenco delle attrezzature idonee al condizionamento
  - ______________ - ______________
  - ______________ - ______________
  - ______________ ______________
  - ______________ - ______________
- Capacità lavorativa giornaliera qli __________
- Impianti frigoriferi qli_________
- *Altre attrezzature:*
  - ______________ ______________
  - ______________ ______________
  - ______________ ______________

(**) Indicare la superficie totale dei magazzini in caso di più disponibilità

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoche di autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti per uso veterinario

Con decreto n. 1 del 31 maggio 1993 è stata revocata, su rinuncia delle società titolari, l'autorizzazione all'immissione in commercio dei seguenti prodotti per uso veterinario:

Prodotti medicinali	Titolare A.I.C.
PAROBIOTIC 3+4 tutte le confezioni reg. n. 10182/C1	Trei S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Modena, via P. Bembo, 12, codice fiscale numero 00177780350
COLIBAN POLVERE barattolo da g 20 reg. n. 27914	Idem
PAN OXY iniettabile 10% flacone da 50 ml reg. n. 26103/1	Idem
PAN OXY iniettabile 5% flacone da 50 ml flacone da 250 ml reg. n. 26103	Idem
ALTOCAF flacone da 30 ml flacone da 40 ml reg. n. 24317	Idem
IPOFAMINA fiala da 10 ml reg. n. 24241	Idem
DOXIPAN iniettabile flacone da 50 ml reg. n. 25592	Idem
MASTICILLINA pomata 4 siringhe da g 5 4 siringhe da g 10 reg. n. 25423	Idem
TRIMETHOSULFA orale flacone da 100 ml flacone da 500 ml reg. n. 26480	Idem
AMPIVETE iniettabile flacone da g 2 flacone da g 4 flacone da g 50 reg. n. 24921	Idem
TRIMETHOSULFA boli tutte le confezioni reg. n. 24288/A	Idem
AMPIVETE boli tutte le confezioni reg. n. 24291/A	Idem
AMMINO spray flacone spray g 100 reg. n. 24318	Vetem S.p.a., sede legale in Porto Empedocle (Agrigento), sede amministrativa in Agrate Brianza, centro direzionale Colleoni, palazzo Orione, 2, codice fiscale n. 01988770150
ADIAR contenitore da 10 compresse reg. n. 3255	Farmaceutici Gellini S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Aprilia, via Nettunense km 20,300, codice fiscale numero 01396760595
TIMPANOLZOO boli contenitore da 2 boli reg. n. 2455/A	Idem
METROZON pomata tubo pomata da g 50 reg. n. 4283	Idem
D.C.A. flacone da 5 ml flacone da 20 ml reg. n. 11232	Idem
FLUVET 50 iniettabile 10 flaconi da 5 ml cadauno reg. n. 21240	Idem
SINCRO SUIS fiala da 5 ml 10 fiale da 5 ml cadauna 10 flaconi da 5 ml cadauno flacone da 100 ml reg. n. 24207	Idem
SINCRO BOVIS fiala da 5 ml 10 fiale da 5 ml cadauna flacone da 100 ml reg. n. 24208	Idem
SINCRO OVIS fiala da 5 ml 10 fiale da 5 ml cadauna 10 flaconi da 5 ml cadauno flacone da 100 ml reg. n. 24206	Idem
BIURTO FORTE 10 flaconi da 5 ml cadauno flacone da 20 ml flacone da 50 ml reg. n. 15197/1	Idem
SIGMAMICINA polvere solubile tutte le confezioni reg. n. 24246	Pfizer italiana S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Latina, s.s. 156, km 50, codice fiscale n. 00192900595
SIGMAMICINA I. M. tutte le confezioni reg. numeri 24246/A-24246/A1-24246/A2	Idem
SULNEOPEC sciroppo tutte le confezioni reg. n. 23924	Idem
FERRO PFIZER tutte le confezioni reg. n. 24900	Idem
AMPICLOXIN 4 tubi-siringa da g 5 24 tubi-siringa da g 5 reg. n. 26199	Neopharmed S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate, via Pordoi, codice fiscale n. 07472570154

Prodotti medicinali	Titolare A.I.C.
AMPICIDIN 1 flacone di liofilizzato microdosato da g 2,5 + 1 fiala solvente da 10 ml 5 flaconi di liofilizzato microdosato da g 2,5 + 5 fiale solvente da 10 ml reg. n. 24841 1 flacone da 50 ml di sospensione iniettabile reg. n. 24841/A	Neopharmed S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate, via Pordoi, codice fiscale n. 07472570154
QUINVET 6 flaconcini di polvere sterile da g 4 + 6 fiale solvente 10 ml 10 flaconcini di polvere sterile da g 4 + 10 fiale solvente da 10 ml reg. n. 24842	Idem
SPASMOLASI flacone da 20 ml reg. n. 7498	Idem
ANEXILINA tutte le confezioni reg. n. 14258	Ellefarm S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Trezzano sul Naviglio, via Leonardo da Vinci, 168, codice fiscale n. 00758420152
BIODRY iniettabile 4 siringhe da 10 ml reg. n. 23980	Upjohn S.A., Puurs (Belgio), rappresentante per l'Italia: Upjohn S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Caponago, via G. E. Upjohn, 2, codice fiscale n. 00768480154
FERRI-DEXTRAN iniettabile 1 flacone da 50 ml 1 flacone da 100 ml reg. n. 23955	Idem
EFFORTILVET soluzione orale flacone da 250 ml reg. n. 26654	Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Firenze, via Pellicceria, 10, codice fiscale n. 00421210485
PERLUTEX 50 compresse reg. n. 26411/A	Idem
VENTIPULMIN granulare barattolo g 300 reg. n. 24815	Idem
VACCINO ANTIABORTO FENICATO tutte le confezioni reg. n. 14265	IZS del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, con sede in Torino, via Bologna, 148, codice fiscale n. 05160100011
TUBERCOLINA tutte le confezioni reg. n. 14515	Idem
STILOVACCINO CONTRO IL DIFTERO-VAIOLO AVIARE PER PUNTURA ALARE tutte le confezioni reg. n. 21309	Idem
ABORTINA tutte le confezioni reg. n. 14547	IZS del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, con sede in Torino, via Bologna, 148, codice fiscale n. 05160100011
VACCINO «TORINO» CONTRO LA PSEUDOPESTE PER POLLI tutte le confezioni reg. n. 14020	Idem
VACCINO CONTRO LA SETTICEMIA E IL PARATIFO DEI SUINI tutte le confezioni reg. n. 14021	Idem
VACCINO ANTIABORTO VIVO BUCK 19 tutte le confezioni reg. n. 14019	Idem
AEDITRE 3 fiale da 10 ml reg. n. 20517	Nuova I.C.C. S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Aprilia, via Pontina km 47,015, codice fiscale n. 01414750594
PROKAN 1 zuccherino reg. n. 24907	Carlo Gellini S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Roma, via G. Coppola de' Musitani, 24/B2.2 codice fiscale numero 03623880584
RITIMUN 1 × 1000 dosi 25 × 1000 dosi reg. n. 23951	R.I.T. Belga S.A., Recherche et Industrie Thérapeutiques, Rue du Tilleul, 13 Genval - Belgio, rappresentante per l'Italia: Smith Kline & French S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, viale Ortles, 12, codice fiscale n. 00867930158
VACCINO VIVO CONTRO LA PSEUDOPESTE AVIARE CEPPO LA SOTA 1 × 1000 dosi 5 × 1000 dosi 25 × 1000 dosi reg. n. 24081	Idem
TREMBLIMUN 1 × 1000 dosi 50 × 1000 dosi reg. n. 24083	Idem
BRONCHITE INFETTIVA CEPPO N TIPO MASSACHUSSET 1 × 1000 dosi 5 × 1000 dosi 25 × 1000 dosi reg. n. 24084	Idem
VACCINO VIVO CONTRO LA PSEUDOPESTE AVIARE CEPPO B1 1 × 1000 dosi 5 × 1000 dosi 25 × 1000 dosi reg. n. 24087	Idem
VACCINO VIVO CONTRO LA BRONCHITE INFETTIVA CEPPO H120 1 × 1000 dosi 5 × 1000 dosi 25 × 1000 dosi reg. n. 24089	Idem

Prodotti medicinali	Titolare A I C
VACCINO VIVO CONTRO LA BRONCHITE INFETTIVA CEPPO H52 1 × 1000 dosi 25 × 1000 dosi reg. n 24090	R I T. Belga S.A , Recherche et Industrie Thérapeutiques, Rue du Tilleul, 13 Genval - Belgio, rappresentante per l'Italia. Smith Kline & French S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, viale Ortles, 12, codice fiscale n 00867930158
VACCINO VIVO CONTRO IL DIFTERO-VAIOLO AVIARE (ceppo piccione) 1 × 1000 dosi 50 × 1000 dosi reg n 24091	Idem
COMBIMUNE 1 × 1000 dosi 25 × 1000 dosi reg n 24093	Idem
ECOPIG 1 × 5 dosi reg. n 24512	Idem
BETSOLAN intramuscolare flacone da 10 ml flacone da 20 ml reg. n. 20541/A	Pitman-Moore S p a , con sede e domicilio fiscale in Verona, via Golosine, 2/B, codice fiscale n 00968340232
CHEMPOVET scatola da 6 compresse scatola da 10 compresse scatola da 20 compresse scatola da 50 compresse reg. n 23997	Idem
DRUMETAZINA flacone da 250 ml reg n. 24060	Idem
HIBITANE scatola 6 pessari effervescenti scatola 30 pessari effervescenti reg. n. 10871	Idem
NEOXIN MASTITE 4 siringhe da 10 g/cadauna reg n 14332/D	Idem
OSSITETRACICLINA flacone da 50 ml flacone da 100 ml reg n. 22649	Idem
OXYTETRIN 50 flacone da 50 ml flacone da 100 ml flacone da 250 ml reg. n. 26404	Idem
PREPAVET scatola da 3 fiale (10 ml cadauna) scatola da 6 fiale (10 ml cadauna) flacone da 50 ml flacone da 100 ml reg. n. 20661	Idem
STREPTOPEN iniettabile 2000 flacone + f s. (10 ml) reg. n. 10778/A1	Idem
SULFADIN iniettabile flacone da 100 ml flacone da 250 ml reg n. 16278	Idem
TRINOGIN scatola da 6 pessari effervescenti scatola da 60 pessari effervescenti reg n. 14236/B	Idem
TRIPLOPEN-S 250 flacone + f s. (5 ml) reg n. 14105/2	Pitman-Moore S.p a , con sede e domicilio fiscale in Verona, via Golosine, 2/B, codice fiscale n 00968340232
TRIPLOPEN-S 500 flacone + f s (10 ml) 15 flaconi + f s (10 ml cadauno) reg. n 14105/1	Idem
ZOOMICINA-N pasta orale 1 tubo da 30 g 6 tubi da 30 g/cadauno 20 tubi da 30 g cadauno reg n. 10255/B	Idem
BETSOMICINA flacone da 30 ml reg n 23994	Idem
BETSOVET iniettabile flacone da 2 ml flacone da 50 ml reg n. 26464	Idem
CEPOXILLIN 8 siringhe da 3 g/cadauna 12 siringhe da 3 g/cadauna reg n 24920	Idem
CEPRAVIN 8 siringhe da 3 g/cadauna 12 siringhe da 3 g/cadauna reg n. 24921	Idem
DELTELAN-N spray flacone da 50 ml reg n 15852	Idem
DELTELAN-N spray (formula blu) flacone da 100 ml reg. n. 15852	Idem
DROPEXIN 20 compresse da 50 mg cadauna reg. n. 26947/A 20 compresse da 250 mg/cadauna reg. n 26947/A1	Idem
LEXIN VENA flacone da 250 mg + f s reg. n 25023 flacone da 500 mg + f s reg n. 25023/1 flacone da 2 g + f s 5 flaconi da 2 g + f s. reg. n. 25023/2 5 flaconi da 5 g + f s. reg n. 25023/3 5 flaconi da 10 g + f s. reg. n. 25023/4	Idem
LEXIN MUSCOLO flacone da 250 mg + f.s. reg. n. 25023/A flacone da 500 mg + f.s. reg. n. 25023/A1 flacone da 2 g + f.s. 5 flaconi da 2 g + f.s. reg. n. 25023/A2 5 flaconi da 5 g + f.s reg. n. 25023/A3 5 flaconi da 10 g + f s reg. n. 25023/A4	Idem

Prodotti medicinali	Titolare A.I.C.
NILZAN flacone da 300 ml reg. n. 24457	Pitman-Moore S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Verona, via Golosine, 2/B, codice fiscale n. 00968340232
NILVERM flacone da 500 ml reg. n. 24364	Idem
OXYTETRIN 100 flacone da 50 ml reg. n. 26404/1	Idem
OXYTETRIN 200 L.A. flacone da 50 ml reg. n. 26404/A	Idem
PREPAVET COMPLEX flacone da 250 ml flacone da 500 ml reg. n. 23200	Idem
PRONTOVET iniettabile flacone da 30 ml reg. n. 24182	Idem
PRONTOVET lattazione 4 siringhe da 5 g/cadauna 12 sirighe da 5 g/cadauna reg. n. 24182/A	Idem
PRONTOVET asciutta 4 siringhe da 5 g/cadauna 12 sirighe da 5 g/cadauna reg. n. 24182/B	Idem
SPECTRAZOL 12 sirighe da 3 g/cadauna reg. n. 25861	Idem
STREPTOPEN iniettabile 5000 15 flaconi + 15 f.s. (10 ml) reg. n. 10778/A2	Idem
ZANIL flacone da 300 ml reg. n. 24004	Idem
EPIVAX L 2 flaconi unidose (1 ml cadauno) 10 falconi unidose (1 ml cadauno) 25 falconi unidose (1 ml cadauno) reg. n. 24801	Coopers Animal Health LTD, Berkhamsted - Herts (Gran Bretagna), rappresentante per l'Italia: Pitman-Moore S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Verona, via Golosine, 2/B, codice fiscale n. 00968340232
GLETVAX K 88 flacone da 20 ml (10 dosi) reg. n. 24637	Idem
PLANATE flacone da 10 ml (5 dosi) flacone da 20 ml (10 dosi) reg. n. 25741	Idem
MARIVAX THV flacone 250 dosi + dil. (fl. 50 ml) flacone 1000 dosi + dil. (fl. 200 ml) reg. n. 22870	Coopers Zeltia, Pontevedra (Spagna), rappresentante per l'Italia: Pitman-Moore S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Verona, via Golosine, 2/B, codice fiscale 00968340232

Prodotti medicinali	Titolare A.I.C.
SCOLABAN 6 compresse (100 mg/cadauno) 24 compresse (100 mg/cadauno) reg. n. 23027 6 comprese (200 mg/cadauno) 24 compresse (200 mg/cadauno) reg. n. 23027/1	Wellcome Foundation LTD, Londra (Gran Bretagna), rappresentante per l'Italia: Pitman-Moore S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Verona, via Golosine, 2/B, codice fiscale 00968340232
PEDIVAX flacone da 250 ml reg. n. 26867	Pitman-Moore New Zealand LTD, 33, Whakatiki Street, Upper Hutt (Nuova Zelanda), rappresentante per l'Italia: Pitman-Moore S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Verona, via Golosine, 2/B, codice fiscale n. 00968340232
ESTRUMATE 5 fiale da 2 ml cadauna 10 fiale da 2 ml cadauna 5 flaconi da 10 ml cadauno 10 flaconi da 20 ml cadauno reg. n. 24363	Pitman-Moore LTD, Harefield Middlesex (Gran Bretagna)
A-E POXINE 10 flaconi × 1000 dosi cadauno + 10 flaconi dil. ml 10 reg. n. 26731	Solvay Animal Health Inc., U.S.A., rappresentante per l'Italia: Solvay veterinaria S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Parma, strada Manara, 5, codice fiscale n. 0078930490
DOHYCAT i-P 20 flaconi ml 1 × 1 dose cadauno reg. n. 26008	Idem
PABAC 1 flacone ml 500 × 1000 dosi reg. n. 25532	Idem
SB VAC 5 flaconi ml 2 × 1000 dosi cadauno + dil. ml 200 reg. n. 27717	Idem
FILARAMIDE 1 flacone multidose da ml 50 reg. n. 26484	Idem
GEL METRITE tubo g 30 reg. n. 20819	Idem
VETIMICINA 1 flacone + 1 flacone solv. ml 24 reg. n. 21064/2	Idem
AMFOROL sospensione orale: flacone da 480 ml reg. n. 24366 compresse: flacone da 20 compresse reg. n. 24366/A	Merck Sharp & Dohme B.V. (Olanda), rappresentante per l'Italia: Merck Sharp & Dohme S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Roma, via G. Fabbroni, 6, codice fiscale n. 00422760587
EQUIBEN pasta uso orale siringa da 27 g reg. n. 24194	Idem
CATHOCIN flacone da 20 compresse reg. n. 24910	Idem
BOVIDIS-LAK pasta gelatinosa 12 siringhe da 10 ml reg. n. 24369	Idem

Prodotti medicinali	Titolare A.I.C.
EQUIZOLE polvere confezione 2×30 g reg. n. 20412	Merck Sharp & Dohme B.V. (Olanda), rappresentante per l'Italia: Merck Sharp & Dohme S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Roma, via G. Fabbroni, 6, codice fiscale n. 00422760587
EQVALAN pasta confezione 5,35 g reg. n. 25528	Idem
IVOMEC OVINI iniettabile confezione da 100 ml reg. n. 27219	Idem
TRESADERM sol. uso topico confezione da 7,5 ml reg. n. 23956	Idem
TIBENZOLE boli da 2 g confezione da 25 boli reg. n. 20411	Idem
TIBENZOLE boli da 10 g: confezioni da 25 e 50 boli reg. n. 20411/1 polvere idrodispersibile: sacchetto da 98 g reg. n. 20411/A	Idem
RANIDE boli da 300 mg confezioni da 25 e 100 boli reg. n. 23021/A	Idem
DEPTAVAC-HVT confezioni da 500 e 1000 dosi reg. n. 22591	Merck & Co. Inc., Merck Research Laboratories Rahway - N. J. - U.S.A., rappresentante per l'Italia: Merck Sharp & Dohme S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Roma, via G. Fabbroni, 6, codice fiscale n. 00422760587
DEPTAVAC-L confezioni da 500 e 1000 dosi reg. n. 22591/A	Idem

93A3382

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 14 aprile 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Co.Me.N. - Costruzioni meccaniche napoletane, con sede in Volla (Napoli) e unità di Volla (Napoli), per il periodo dal 27 luglio 1992 al 26 gennaio 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 luglio 1992 con decorrenza 27 luglio 1992;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Seci sud, con sede in Qualiano (Napoli) e unità di Qualiano (Napoli), per il periodo dal 25 marzo 1992 al 9 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 1° aprile 1992 con decorrenza 10 febbraio 1992.

Art. 2, comma 4, della legge n. 223/1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Fama, con sede in Trivio di Castel San Giorgio (Salerno) e unità di Castel San Giorgio (Salerno), per il periodo dal 2 marzo 1992 al 1° settembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 14 marzo 1992 con decorrenza 2 marzo 1992;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 2 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Fama, con sede in Trivio di Castel San Giorgio (Salerno) e unità di Castel San Giorgio (Salerno), per il periodo dal 2 settembre 1992 al 1° marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1992 con decorrenza 2 settembre 1992;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

Ditta Pascucci Giuseppe, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) e unità di Castellammare di Stabia (Napoli), per il periodo dal 7 febbraio 1992 al 6 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1992 con decorrenza 7 febbraio 1992;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

Ditta Pascucci Giuseppe, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) e unità di Castellammare di Stabia (Napoli), per il periodo dal 7 agosto 1992 al 6 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1992 con decorrenza 7 agosto 1992;

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Salca Cirulli, con sede in Calitri (Avellino) e unità di Calitri (Avellino), per il periodo dall'8 febbraio 1992 al 24 aprile 1992.

Istanza aziendale presentata il 29 novembre 1991 con decorrenza 8 febbraio 1992;

8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Ceramica Vavid, con sede in Napoli e unità di Pastorano (Caserta), per il periodo dal 1° giugno 1992 al 30 novembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1992 con decorrenza 1° giugno 1992;

9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Officine Maccaferri, con sede in Bologna e unità di Bellizzi (Salerno), per il periodo dal 25 marzo 1992 al 7 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 1° aprile 1992 con decorrenza 8 febbraio 1992.

Art. 2, comma 4, della legge n. 223/1991;

10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 25 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Officine Maccaferri, con sede in Bologna e unità di Bellizzi (Salerno), per il periodo dall'8 agosto 1992 al 7 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 9 settembre 1992 con decorrenza 8 agosto 1992;

11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.n.c. In.Co.Me. Industria costruzioni meccaniche, con sede in Nocera Inferiore (Salerno) e unità di Nocera Inferiore (Salerno), per il periodo dal 30 marzo 1992 al 29 settembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 28 marzo 1992 con decorrenza 30 marzo 1992;

12) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Alcatel cavi (già Fulgorcavi), con sede in Battipaglia (Salerno) e unità di Pagani (Salerno), per il periodo dall'8 febbraio 1992 al 7 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 20 marzo 1992 con decorrenza 8 febbraio 1992;

13) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Alcatel cavi (già Fulgorcavi), con sede in Battipaglia (Salerno) e unità di Pagani (Salerno), per il periodo dall'8 agosto 1992 al 7 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 31 agosto 1992 con decorrenza 8 agosto 1992;

14) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.n.c. F.lli Cuomo, con sede in Nocera Inferiore (Salerno) e unità di Nocera Inferiore (Salerno), per il periodo dal 2 marzo 1992 al 1° settembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 9 aprile 1992 con decorrenza 2 marzo 1992;

15) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 2 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.n.c. F.lli Cuomo, con sede in Nocera Inferiore (Salerno) e unità di Nocera Inferiore (Salerno), per il periodo dal 2 settembre 1992 al 1° marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 26 settembre 1992 con decorrenza 2 settembre 1992;

16) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale 25 giugno 1992 con effetto dal 23 settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.a.s. L'Impronta di G. Autiero & C., con sede in Napoli e unità di Casandrino (Napoli), per il periodo dal 23 marzo 1992 al 22 settembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1992 con decorrenza 23 marzo 1992.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 12460/13 del 6 novembre 1992;

17) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Linea Meat, con sede in Pignataro Maggiore (Caserta) e unità di Pignataro Maggiore (Caserta), per il periodo dal 1° giugno 1992 al 30 novembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 10 giugno 1992 con decorrenza 1° giugno 1992;

18) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1° giugno 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Linea Meat, con sede in Pignataro Maggiore (Caserta) e unità di Pignataro Maggiore (Caserta), per il periodo dal 1° dicembre 1992 al 31 dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 16 luglio 1992 con decorrenza 1° dicembre 1992;

19) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Sigman, con sede in Napoli e unità di Napoli, per il periodo dal 7 febbraio 1992 al 9 marzo 1992.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1992 con decorrenza 7 febbraio 1992;

20) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.n.c. Conceria S. Lucia di Gallucci e Filodemo, con sede in Solofra (Avellino) e unità di Solofra (Avellino), per il periodo dal 7 febbraio 1992 al 6 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1992 con decorrenza 7 febbraio 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

21) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.n.c. Conceria S. Lucia di Gallucci e Filodemo, con sede in Solofra (Avellino) e unità di Solofra (Avellino), per il periodo dal 7 agosto 1992 al 6 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 9 settembre 1992 con decorrenza 7 agosto 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

22) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Solofra, con sede in Solofra (Avellino) e unità di Solofra (Avellino), per il periodo dal 7 febbraio 1992 al 6 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 19 marzo 1992 con decorrenza 7 febbraio 1992;

23) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Caso, con sede in Avellino e unità di Avellino, per il periodo dall'8 febbraio 1992 al 30 giugno 1992.

Istanza aziendale presentata il 21 gennaio 1992 con decorrenza 8 febbraio 1992;

24) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Nuova Imballplast, con sede in Napoli e unità di Napoli, per il periodo dall'8 febbraio 1992 al 7 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1992 con decorrenza 8 febbraio 1992;

25) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Nuova Imballplast, con sede in Napoli e unità di Napoli, per il periodo dall'8 agosto 1992 al 7 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1992 con decorrenza 8 agosto 1992;

26) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 4 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Mareco costruzioni aeronautiche, con sede in Carinaro (Caserta) e unità di Carinaro e Gricignano d'Aversa (Caserta) per il periodo dal 4 maggio 1992 al 3 novembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1992 con decorrenza 4 maggio 1992;

27) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. G.C.E. Generali costruzioni elettroniche, con sede in Arco Felice (Napoli) e unità di Bacoli (Napoli) per il periodo dall'11 novembre 1991 al 10 maggio 1992.

Istanza aziendale presentata il 24 dicembre 1991 con decorrenza 11 novembre 1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

28) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Elettronica Mareco, con sede in Carinaro (Caserta) e unità di Gricignano d'Aversa (Caserta) per il periodo dal 1° ottobre 1991 al 31 marzo 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1991 con decorrenza 1° ottobre 1991;

29) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Kodak, con sede in Milano e unità di Marcianise (Caserta) per il periodo dal 1° febbraio 1992 al 31 luglio 1992.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1992 con decorrenza 1° febbraio 1992;

30) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1° febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Kodak, con sede in Milano e unità di Marcianise (Caserta) per il periodo dal 1° agosto 1992 al 31 gennaio 1993.

Istanza aziendale presentata il 9 novembre 1992 con decorrenza 1° agosto 1992;

31) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Magnaghi Napoli, con sede in Napoli e unità di Napoli per il periodo dal 9 marzo 1992 all'8 settembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 20 marzo 1992 con decorrenza 9 marzo 1992;

32) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Elettronica Caserta, con sede in S. Nicola La Strada (Caserta) e unità di S. Nicola La Strada (Caserta) per il periodo dal 28 gennaio 1992 all'8 giugno 1992.

Istanza aziendale presentata il 4 febbraio 1992 con decorrenza 9 dicembre 1991;

Art. 2, comma 4, della legge n. 223/91.

33) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Star Daniel, con sede in Teverola (Caserta) e unità di Teverola (Caserta) per il periodo dal 13 luglio 1992 al 12 gennaio 1993.

Istanza aziendale presentata il 7 agosto 1992 con decorrenza 13 luglio 1992;

34) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.n.c. Trerotola Vincenzo e Antonio, con sede in Solofra (Avellino) e unità di Solofra (Avellino) per il periodo dal 21 luglio 1992 al 21 dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 28 luglio 1992 con decorrenza 22 giugno 1992;

Art. 2, comma 4, legge n. 223/91.

35) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993 che ha approvato il programma per crisi aziendale e autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. A.G.M. Stabilimento Masi, con sede in Portici (Napoli) e unità di Portici (Napoli) per il periodo dal 25 maggio 1992 al 24 novembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 15 giugno 1992 con decorrenza 25 maggio 1992;

36) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. La Gatta, con sede in Pomigliano d'Arco (Napoli) e unità di Pomigliano d'Arco (Napoli) per il periodo dal 6 luglio 1992 al 5 gennaio 1993.

Istanza aziendale presentata il 7 agosto 1992 con decorrenza 6 luglio 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

37) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Nuovi cantieri navali Cortazzo, con sede in Napoli e unità di Napoli per il periodo dal 1° settembre 1992 al 28 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 20 ottobre 1992 con decorrenza 1° settembre 1992;

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Con decreto ministeriale 19 aprile 1993, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area e nei lavori di seguito elencati, che risultino beneficiare del trattamento di integrazione salariale alla data del 31 dicembre 1988 a seguito dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, destinatari dei provvedimenti assunti sulla base delle disposizioni di cui all'art. 22, sesto comma, della legge n. 223/91 e della legge 26 novembre 1992, n. 460, art. 2, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi indicati, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità per i lavoratori interessati:

1) Area del comune di Napoli-Capodichino. — Completamento dei lavori relativi alla ristrutturazione e ampliamento dell'aeroporto di Napoli-Capodichino; lavoratori sospesi dal 21 novembre 1980 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 57/93;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 19 dicembre 1980.

2) Area del comune di Napoli-Capodichino. — Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi alla ristrutturazione e ampliamento dell'aeroporto di Napoli-Capodichino; sospesi dal 18 novembre 1981 o entro tre mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 57/93;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 6 maggio 1982.

3) Area del comune di Napoli-Capodichino. — Completamento dei lavori relativi alla ristrutturazione ed ampliamento dell'aeroporto di Napoli-Capodichino; lavoratori sospesi dal 18 maggio 1981 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 57/93;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986.

4) Area del comune di Napoli-Capodichino. — Completamento dei lavori relativi alla ristrutturazione e ampliamento dell'aeroporto di Napoli-Capodichino; lavoratori sospesi dal 1° novembre 1982 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 57/93;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 2 maggio 1985.

5) Area dei comuni di Nola e Marigliano (Napoli). — Completamento dei lavori relativi al progetto PS3/121, disinquinamento del Golfo di Napoli, impianto di depurazione Nola-Marigliano; lavoratori disponibili dal 5 gennaio 1981 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 57/93;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 23 marzo 1981.

6) Area dei comuni di Nola e Marigliano (Napoli). — Aziende operanti per il completamento dei lavori relativi al progetto PS3/121B, disinquinamento del Golfo di Napoli, impianto di depurazione di Nola-Marigliano; lavoratori sospesi dal 25 giugno 1982 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 57/93;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 28 novembre 1982.

7) Area dei comuni di Nola e Marigliano (Napoli). — Aziende operanti per il completamento dei lavori relativi al progetto PS3/121 e PS3/121B, disinquinamento del Golfo di Napoli; lavoratori sospesi dall'8 novembre 1982 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 57/93;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 22 giugno 1983.

8) Area dei comuni di Nola e Marigliano (Napoli). — Aziende operanti per il disinquinamento dei lavori relativi al progetto PS3/121B, disinquinamento del Golfo di Napoli; lavoratori sospesi dal 10 ottobre 1983 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 57/93;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 13 aprile 1984.

9) Area dei comuni di Nola e Marigliano (Napoli). — Aziende impegnate nel progetto PS3/121 e PS3/121B, disinquinamento del Golfo di Napoli, per conto della Casmez; lavoratori disponibili dal 26 luglio 1984 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 57/93;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984.

10) Area del comune di Pozzuoli (Napoli). — Costruzione del «Nuovo Ospedale Civile S. Maria delle Grazie» in località La Schiana di Pozzuoli, lavoratori resisi disponibili dal 3 febbraio 1986 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 57/93;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1986.

11) Area del comune di Pozzuoli (Napoli). — Imprese impegnate nella realizzazione del «Nuovo Ospedale Civile S. Maria delle Grazie», in località La Schiana Pozzuoli (Napoli); lavoratori resisi disponibili dal 1° agosto 1987 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 57/93;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988.

12) Area del comune di Pozzuoli (Napoli). — Costruzione impianto di depurazione delle acque dell'emissario di Cuma I e II lotto - progetto PS3/45 e PS/45B per conto della Casmez; lavoratori disponibili dal 1° giugno 1983 o entro tre mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 57/93;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 29 ottobre 1983.

13) Area del comune di Pozzuoli (Napoli). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori di costruzione dell'impianto di dpurazione delle acque dell'emissario di Cuma I e II lotto - progetto PS3/45 e PS3/45B per conto della Casmez, resisi disponibili dall'11 giugno 1984 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 57/93;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 1° ottobre 1984.

14) Area del comune di Napoli-Secondigliano. — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nei lavori relativi alla costruzione di 1179 alloggi popolari nei lotti L ed M del comprensorio 167 di Secondigliano, progetto 503/N, 31/019 e 31/020, finanziati dalla Casmez, sospesi dal 7 maggio 1984 o entro tre mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 57/93;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 1° ottobre 1984.

15) Area del comune di Napoli-Secondigliano. — Costruzione di 1179 alloggi popolari nei lotti L e M del comprensorio 167 di Secondigliano, progetto 503/N, 31/019 e 31/020, finanziati dalla Casmez; lavoratori sospesi dall'8 ottobre 1984 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 57/93;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 20 aprile 1985.

16) Area del comune di Napoli-Secondigliano. — Realizzazione di 1179 alloggi popolari nei lotti L e M del comprensorio 167 di Secondigliano, progetto 503/N, 31/019 e 31/020, finanziati dalla Casmez; lavoratori sospesi dal 1° giugno 1985 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 57/93;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 15 novembre 1985.

17) Area del comune di Napoli. — Costruzione del I lotto del nuovo palazzo di giustizia della città di Napoli nell'ambito del Centro direzionale, opera finanziata dal Ministero dei lavori pubblici; lavoratori sospesi dal 18 marzo 1985 o entro tre mesi dalla predetta data:

decreto-legge n 57/93;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1985.

18) Area del comune di Napoli. — Lavoratori dipendenti da imprese impegnate nella realizzazione del I e II lotto del nuovo palazzo di giustizia della città di Napoli nell'ambito del Centro direzionale, opere finanziate dal Ministero dei lavori pubblici attraverso la legge n. 309/57, n. 285/63, n. 1194/70 ed inoltre attraverso la legge finanziaria n. 283/78, resisi disponibili dal 16 settembre 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 57/93;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986.

19) Area del comune di Napoli. — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella realizzazione del I e II lotto del nuovo palazzo di giustizia di Napoli nell'ambito del Centro direzionale - Finanziato dal Ministero dei lavori pubblici, resisi disponibili dal 6 ottobre 1986 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 57/93;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987.

20) Area del comune di Napoli. — Realizzazione del II e III lotto del nuovo palazzo di giustizia di Napoli, finanziato dal Ministero dei lavori pubblici, lavoratori sospesi dal 2 dicembre 1987 o entro dieci mesi da tale data.

decreto-legge n. 57/93;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988.

21) Area del comune di Pozzuoli (Napoli). — Realizzazione di 3750 alloggi e relative opere di urbanizzazione di cui al programma finanziato dal Ministro per il coordinamento della protezione civile; lavoratori sospesi dal 3 gennaio 1985 o entro tre mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 57/93;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1985.

22) Area del comune di Pozzuoli (Napoli). — Realizzazione di 3750 alloggi e relative opere di urbanizzazione di cui al programma finanziato dal Ministro per il coordinamento della protezione civile; lavoratori sospesi dal 2 aprile 1985 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 57/93;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985.

23) Area del comune di Pozzuoli (Napoli). — Realizzazione di 3750 alloggi e relative opere di urbanizzazione primarie e secondarie in località Monteruscello, di cui al programma finanziato dal Ministro per il coordinamento della protezione civile; lavoratori sospesi dal 2 aprile 1986 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 57/93;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986.

24) Area del comune di Pozzuoli (Napoli). — Aziende impegante nella costruzione di 3750 alloggi e relative opere di urbanizzazione in località Monteruscello - Finanziata dal Ministro per il coordinamento della protezione civile; lavoratori sospesi dal 1° settembre 1987 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 57/93;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989.

25) Area del comune di Napoli. — Realizzazione dell'opera pubblica della nuova sede della facoltà di scienze naturali, matematica, fisica e di economia e commercio in Monte S. Angelo (Napoli); lavoratori sospesi dal 20 giugno 1985 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 57/93;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986.

26) Area del comune di Napoli. — Realizzazione della nuova Università in Monte S. Angelo, finanziata dall'Università degli Studi di Napoli; lavoratori sospesi dal 25 settembre 1987 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 57/93;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988.

27) Area del comune di Napoli. — Imprese impegnate nella realizzazione della «Nuova Università degli studi di Napoli in Monte S. Angelo, facoltà di scienze naturali, matematiche, fisiche ed economia e commercio» finanziata dall'Università degli studi di Napoli; lavoratori disponibili dal 24 ottobre 1988 al 31 dicembre 1988;

decreto-legge n. 57/93;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1989.

28) Area del comune di Napoli. — Realizzazione dell'opera pubblica «Unità locale dei servizi socio-sanitari» nell'ambito del piano urbanistico di cui alla legge n. 167/1962 in Secondigliano (Napoli), per conto dell'IACP, finanziata dal C E.R. ai sensi delle leggi n. 166 e n 492; lavoratori sospesi dal 4 novembre 1985 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 57/93;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1986.

29) Area del comune di Napoli. — Realizzazione dell'unità locale dei servizi socio-sanitari nell'ambito del piano urbanistico di cui alla legge n. 167/1962 in Secondigliano, finanziata dal C.E.R. ai sensi delle leggi n. 166 e n. 492; lavoratori sospesi il 16 luglio 1987 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n 57/93;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988.

30) Area dei comuni di Caivano e Acerra (Napoli) e Orta di Atella (Caserta). — Realizzazione dell'opera pubblica PS3/144, impianto di depurazione di Napoli Nord e rete di collettori, finanziata dalla Casmez; lavoratori sospesi dal 30 novembre 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 57/93;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993,
primo decreto ministeriale 13 maggio 1986.

31) Area del comune di Napoli. — Lavoratori dipendenti da imprese impegnate nell'opera pubblica progetto PS3/145C, ristrutturazione dei canali Sbauzone ed Arenaccia nell'area portuale di Napoli, resisi disponibili dal 28 gennaio 1986 o entro dodici medi da tale data:

decreto-legge n 57/93;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986.

32) Area del comune di Pozzuoli (Napoli). — Lavoratori occupati imprese impegnate nella realizzazione dell'opera pubblica «costruzione di n. 174 alloggi e di un prefabbricato per opere sociali» in località Monteruscello, finanziata dall'IACP, lavoratori resisi disponibili dal 10 agosto 1985 od entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 57/93;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986.

33) Area del comune di Pozzuoli (Napoli). — Imprese impegnate nella realizzazione dell'opera pubblica «costruzione di n. 174 alloggi e di un prefabbricato per opere sociali» in località Monteruscello, finanziato dall'IACP. Lavoratori resisi disponibili dal 1° giugno 1987 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 57/93;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988.

34) Area del comune di Napoli. — Realizzazione del «completamento n. 6 edifici a torre per complessivi 216 alloggi» in località Masseria Cardone di Napoli, finanziamento legge n. 457/78, staz. app. I.A.C.P.; lavoratori disponibili dal 17 gennaio 1986 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 57/93;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986.

35) Area del comune di Napoli. — Costruzione di 6 fabbricati per un totale di 216 alloggi nel comune di Napoli, finanziati dallo I.A.C.P.; lavoratori disponibili dal 3 luglio 1987 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 57/93;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988.

36) Area del comune di Afragola (Napoli). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella realizzazione di «costruzioni e distribuzione della rete gas metano», finanziati dalla ex Casmez, lavoratori resisi disponibili dal 5 maggio 1986 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 57/93;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986.

37) Area del comune di Afragola (Napoli). — Aziende impegnate nella realizzazione di «costruzione e distribuzione della rete gas metano», finanziati dalla ex Casmez; lavoratori sospesi dal 30 maggio 1988 o entro sei mesi da tale data:

decreto-legge n. 57/93;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1990.

38) Crisi occupazionale — Area del comprensorio dell'Alto Sele in provincia di Salerno ed Avellino. — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella realizzazione della condotta per la raccolta degli scarichi industriali nella zona del Sele, resisi disponibili dal 19 dicembre 1986 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 57/93;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987.

39) Area del comune di Napoli. — Imprese impegnate nella realizzazione del «Centro direzionale di Napoli e relative infrastrutture» finanziato, in parte, con i fondi F.I.O. - F.E.R.S. e B.E.I. e resisi disponibili dal 4 aprile 1987 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 57/93;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988.

40) Area del comune di Napoli. — Imprese impegnate nella realizzazione del «Centro direzionale e relative infrastrutture» finanziato, in parte, con i fondi F.I.O.-F.E.R.S. e mutuo B.E.I.; lavoratori sospesi dal 15 aprile 1988 al 31 dicembre 1988:

decreto-legge n. 57/93;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1990.

41) Area del comune di Prognano Cilento, Perito e Cicerale (Salerno). — Realizzazione del PS 29/172 - Diga di Piano della Rocca sul fiume Alento, finanziati dalla ex Casmez; lavoratori sospesi dal 24 agosto 1987 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 57/93;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988.

42) Area del comune di Palomonte (Salerno). — Realizzazione dei lavori di ristrutturazione del nucleo industriale; lavoratori disponibili dal 1° agosto 1987 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 57/93;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988.

43) Area dei comuni di Contursi, Oliveto Citra, Colliano, Valva (Salerno) e Calabritto (Avellino). — Realizzazione della strada a S.V. Fondo Valle Sele-Ofantina, secondo lotto (Oliveto Citra - Calabritto) - art. 32 della legge n. 219/81 con fondi a carico del Ministero della protezione civile; lavoratori disponibili dal 7 gennaio 1988 od entro dieci mesi da tale data:

decreto-legge n. 57/93;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 9 novembre 19888.

44) Area dei comuni in provincia di Salerno: Battipaglia, Eboli, Pontecagnano, Montecorvino Rovella. — Imprese impegnate nella realizzazione dei lavori di ammodernamento e ristrutturazione nel comprensorio in destra Sele (primo lotto zona Bassa) e perizia delle opere complementari relative alla ristrutturazione del canale principale di irrigazione DGR 3773 finanziate con fondi F10; lavoratori resisi disponibili dal 28 setttembre 1988:

decreto-legge n. 57/93;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1989.

45) Area del comune di Lamezia Terme (Catanzaro). — Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento degli stabilimenti SIR, sospesi dal 29 ottobre 1977 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 57/93;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 29 dicembre 1977.

46) Area industriale di Acerra (Napoli). — Realizzazione dello stabilimento Montefibre di Acerra (Napoli); lavoratori sospesi dal 1° dicembre 1977 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 57/93;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 25 gennaio 1978.

47) Area industriale di Acerra (Napoli). — Realizzazione dello stabilimento Montefibre di Acerra (Napoli); lavoratori sospesi dal 1° marzo 1978 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 57/93;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 29 aprile 1978.

48) Area industriale di Acerra (Napoli). — Realizzazione dello stabilimento Montefibre di Acerra (Napoli); lavoratori sospesi dal 1° giugno 1978 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 57/93;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 22 settembre 1978.

49) Area industriale di Acerra (Napoli). — Realizzazione dello stabilimento Montefibre di Acerra (Napoli); lavoratori sospesi dal 15 ottobre 1978 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 57/93;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 9 febbraio 1979.

50) Area del Comune di Acerra (Napoli). — Realizzazione dello stabilimento Montefibre di Acerra; lavoratori sospesi dal 1° aprile 1979 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 57/93;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 26 luglio 1979.

51) Area del comune di Acerra (Napoli). — Lavoratori dipendenti delle aziende industriali operanti per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre, sospesi dal 3 maggio 1982 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 57/93;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1982.

52) Area industriale di Acerra (Napoli). — Realizzazione dello stabilimento Montefibre di Acerra (Napoli); lavoratori sospesi dal 1° agosto 1979 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 57/93;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 13 novembre 1981.

53) Area industriale di Acerra (Napoli). — Realizzazione dello stabilimento Montefibre di Acerra (Napoli); lavoratori sospesi dal 1° settembre 1982 o entro tre mesi da tale data.

decreto-legge n. 57/93;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 29 novembre 1982.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

93A3380

Scioglimento di società cooperative

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 27 aprile 1993 le seguenti società cooperative, previa intesa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

società cooperativa agricola «Cooperativa per la difesa ed il miglioramento della olivicoltura e viticoltura della zona di La Spezia - Società cooperativa a r.l.», con sede in La Spezia, costituita per rogito Ferrara in data 4 giugno 1977, rep. n. 176750, reg. soc., 3484, tribunale di La Spezia, BUSC n. 801/152721;

società cooperativa agricola «Cooperativa per la difesa ed il miglioramento della olivicoltura, viticoltura e ortofrutticoltura della zona di Sarzana - Società cooperativa a r.l.», con sede in Sarzana (La Spezia), costituita per rogito Ferrara in data 9 luglio 1977, rep. n. 177135, reg soc. 3498, tribunale di La Spezia. BUSC n. 804/153466;

società cooperativa agricola «Cooperativa di lavoro e di servizi Monte Penna - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in S. Stefano d'Aveto (Genova), costituita per rogito Grifoni in data 22 aprile 1986, rep n. 98375, reg. soc. 5354, tribunale di Chiavari, BUSC n. 3096/219874;

società cooperativa agricola «Società cooperativa agro-zootecnica Nervia - S.r.l.» (già «Cooperativa agricola Fratelli Feo - S.r.l.»), con sede in Pigna (Imperia), costituita per rogito Vietri in data 19 gennaio 1981, rep. 12755, rep. soc. 3184, tribunale di Sanremo, BUSC n. 524/181352;

società cooperativa agricola «Cooperativa agricola Montaldese per la conduzione terriera e l'allevamento - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cengio (Savona), costituita per rogito Rossi in data 29 dicembre 1977, rep. 4377, reg. soc. 6092, tribunale di Savona. BUSC n. 663/178505,

società cooperativa agricola «Cooperativa agricola Altopiano delle Manie S.r.l.», con sede in Finale Ligure (Savona), costituita per rogito Ghiberti in data 5 febbraio 1979, rep. n. 15715, reg. soc. 6455, tribunale di Savona, BUSC n. 693 180261,

società cooperativa agricola «Società agricola cooperativa di Ortovero a responsabilità limitata», con sede in Ortovero (Savona), costituita per rogito Di Giovine in data 26 marzo 1970, rep n. 13912, reg. soc 4477, tribunale di Savona, BUSC n. 519/110814.

93A3381

MINISTERO DEL TESORO

Cambi giornalieri del 16 giugno 1993 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988:

Cambi del giorno 16 giugno 1993

Dollaro USA	1494.55
ECU	1766.27
Marco tedesco	907.99
Franco francese	269.98
Lira sterlina	2260.06
Fiorino olandese	809.68
Franco belga	44.17
Peseta spagnola	11.883
Corona danese	237.46
Lira irlandese	2216.42
Dracma greca	6.666
Escudo portoghese	9.534
Dollaro canadese	1168.53
Yen giapponese	14.064
Franco svizzero	1015.66
Scellino austriaco	129.02
Corona norvegese	214.80
Corona svedese	202.40
Marco finlandese	269.77
Dollaro australiano	1015.10

93A3501

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari		
- annuale	L.	345.000
- semestrale	L.	188.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale		
- annuale	L.	63.000
- semestrale	L.	44.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee		
- annuale	L.	193.000
- semestrale	L.	105.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	63.000
- semestrale	L.	44.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	193.000
- semestrale	L.	105.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali		
- annuale	L.	664.000
- semestrale	L.	366.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo indici *mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	78.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	325.000
Abbonamento semestrale	L.	198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 4 0 0 9 3 *

L. 1.300